

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 giugno 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE CAMPANIA

- LEGGI REGIONALE 18 ottobre 1989, n. 21.  
Interventi a favore degli anziani . . . . . Pag. 2
- LEGGI REGIONALE 18 ottobre 1989, n. 22.  
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 novembre 1987, n. 41 concernente interventi a sostegno della condizione giovanile in Campania . . . . . Pag. 6

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- LEGGI REGIONALE 6 novembre 1989, n. 39.  
Provvedimenti relativi ai referendum abrogativi regionali indetti per il 26 novembre 1989 . . . . . Pag. 7
- LEGGI REGIONALE 16 novembre 1989, n. 40.  
Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3: «Norme per la definizione del calendario venatorio regionale» . Pag. 8
- LEGGI REGIONALE 16 novembre 1989, n. 41.  
Approvazione della dotazione organica dell'agenzia regionale di promozione turistica . . . . . Pag. 9
- LEGGI REGIONALE 21 novembre 1989, n. 42.  
Intervento straordinario a sostegno delle attività di trasformazione del pesce azzurro . . . . . Pag. 10

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

- LEGGI REGIONALE 19 ottobre 1989, n. 66.  
Norme per l'istituzione del parco naturale del «Mont Avic». Pag. 10
- LEGGI REGIONALE 19 ottobre 1989, n. 67.  
Coltivazione di cave e torbiere e relativa Polizia Mineraria. Pag. 13
- LEGGI REGIONALE 24 ottobre 1989, n. 68.  
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale . . . Pag. 18

#### REGIONE LAZIO

- LEGGI REGIONALE 1° agosto 1989, n. 52.  
Nuove norme in materia di agevolazioni tariffarie sui servizi di pubblico trasporto di persone di concessione regionale. Pag. 23
- LEGGI REGIONALE 8 agosto 1989, n. 53.  
Calendario venatorio regionale per la stagione 1989/1990. Pag. 24

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

##### Provincia di Bolzano

- LEGGI PROVINCIALE 25 ottobre 1989, n. 9.  
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46: «Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti» e alle leggi provinciali 19 agosto 1988, n. 37, e 22 novembre 1988, n. 51 . . . . . Pag. 26

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1989, n. 21.

## Interventi a favore degli anziani.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 48 del 30 ottobre 1989)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La Regione in armonia con i principi di cui all'art. 4 dello Statuto e in applicazione degli articoli 3 e 28 della Legge regionale 25 agosto 1987, n. 36 nell'ambito di una politica intesa a realizzare un integrato sistema di sicurezza sociale, promuove l'istituzione, lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dei servizi socio-assistenziali in favore degli anziani, di quei cittadini cioè che abbiano raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia.

Soggetti attuatori di tali servizi sono gli Enti Locali e le unità Sanitarie Locali competenti per territorio.

I servizi previsti dalla presente legge sono finalizzati alla tutela dell'anziano ed a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio derivanti da insufficienti risorse economiche, dalla condizione di demotivazione conseguente allo stato di quiescenza, specie in presenza di carenza di vincoli familiari. Tali servizi non devono configurarsi in fatti puramente assistenziali, e devono favorire, laddove possibile, il mantenimento ed il reinserimento dell'anziano nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita.

A tal fine tutte le Amministrazioni Pubbliche, Enti o Aziende, che erogano servizi pubblici devono adeguare, laddove è possibile, modalità di erogazione, politica tariffaria e forme di agevolazioni.

## Art. 2.

È istituita la Consulta regionale per gli anziani, col ruolo di consulenza per gli organi della Regione nella materia relativa alla presente legge.

Compiti della Consulta sono:

a) promuovere indagini conoscitive, studi ed approfondimenti su singole tematiche;

b) elaborare linee programmatiche e fornire indicazioni per lo sviluppo dei servizi sociali in favore degli anziani;

c) curare una pubblicazione per diffondere tra i Comuni le esperienze più significative acquisite in Campania, nelle altre Regioni italiane o all'estero in materia di assistenza agli anziani;

d) promuovere un servizio ispettivo sullo stato e sul funzionamento delle strutture residenziali pubbliche e private operanti sul territorio regionale: per far ciò si avvale dell'attività di un organismo permanente all'uopo nominato, in cui trovino posto rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore, nonché rappresentanti del Tribunale per i diritti dell'ammalato; sulla scorta dei dati forniti da tale organismo, la Consulta invia annualmente una relazione alla competente Commissione consiliare;

e) istituire, presso la propria sede, un servizio telefonico attraverso il quale i destinatari dei servizi istituiti con la presente legge, nonché i loro familiari o qualunque altro soggetto abbia rapporti con essi, possano comunicare, in ordine a problematiche emergenti dalle situazioni contingenti;

f) promuovere, allo scopo di acquisire utili conoscenze ed esperienze nel settore, scambi interregionali ed internazionali, questi ultimi in rispetto all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 1980.

La Consulta rimane in carica per tutto il periodo della corrispondente legislatura regionale. In ogni momento può essere revocato il mandato dei singoli membri e sostituiti da altri.

La Consulta regionale per gli anziani è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale, o da suo delegato, ed è composta:

dall'Assessore regionale ai Servizi sociali o da un funzionario all'uopo delegato;

dall'Assessore regionale alla Sanità o da un funzionario all'uopo delegato;

dall'Assessore regionale alla Cultura o da un funzionario all'uopo delegato;

dall'Assessore regionale al Turismo o da un funzionario all'uopo delegato;

dall'Assessore regionale ai Trasporti o da un funzionario all'uopo delegato;

dall'Assessore regionale alla Formazione Professionale o da un funzionario all'uopo delegato;

da un rappresentante dell'ANCI;

da un sociologo e da un geriatra, docenti universitari, designati dal Rettore dell'Università di Napoli su richiesta dell'Assessore ai servizi sociali; da due esperti in materia designati dall'Assessore ai Servizi Sociali;

da quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei pensionati, più rappresentative in campo nazionale;

dal Coordinatore del Servizio Assistenza Sociale della Giunta regionale o suo delegato.

Le designazioni dovranno pervenire entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di approvazione della presente legge.

Assolve le funzioni di segretario un funzionario del Servizio regionale di Assistenza Sociale.

La Consulta dovrà essere convocata almeno ogni due mesi.

La Consulta regionale, inoltre, entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge, è tenuta ad elaborare la Carta dei diritti degli anziani che sarà la base delle iniziative che la Regione e gli Enti territoriali assumeranno nella materia.

Presso ogni Comune è istituita la Consulta comunale per gli anziani. Essa è presieduta dall'Assessore comunale ai Servizi sociali ed è composta dal Presidente della U.S.L. competente territorialmente o da un suo delegato, da quattro rappresentanti delle OO.SS. dei pensionati più rappresentative in campo nazionale, da tre consiglieri comunali, di cui almeno uno della minoranza, da un assistente sociale e da un geriatra nominati dal Sindaco.

La Consulta comunale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Consulta regionale ha il compito:

a) di istruire le linee programmatiche del Piano comunale;

b) di dare pareri consultivi obbligatori entro 15 giorni dalla convocazione del Sindaco sui piani di intervento predisposti dal Comune e ciò sia nella fase di elaborazione dei programmi sia in quella di esame dei risultati ottenuti. Trascorsi 15 giorni, in mancanza di parere della Consulta comunale lo stesso si ritiene per dato;

c) di vigilare sull'attuazione del piano stesso;

d) di visitare le strutture residenziali pubbliche e private operanti sul proprio territorio e fornire al Comune competente relazioni e proposte sullo stato e sul funzionamento delle stesse.

## Art. 3.

I programmi di interventi e la priorità dei servizi sociali che verranno erogati dai Comuni, dovranno essere motivati dalle risultanze di una indagine conoscitiva sullo stato degli anziani assistibili residenti, sulle condizioni ambientali ed economiche, sulle strutture pubbliche e private esistenti o in corso di realizzazione e sulle esigenze dell'utenza.

Tali indagini dovranno essere svolte da operatori professionalmente idonei, da reperirsi preferibilmente tra il personale comunale destinato agli uffici per i servizi sociali e per quanto riguarda l'aspetto sanitario, utilizzando le strutture delle competenti UU.SS.LL.

I risultati delle ricerche, periodicamente aggiornati, dovranno essere comunicati al Servizio Assistenza Sociale della Giunta regionale e alla Consulta regionale per gli Anziani.

I risultati della predetta indagine, per quanto attiene lo stato di salute degli anziani in stato di non autosufficienza temporaneo o non, debbono essere comunicati al servizio socio-sanitario geriatrico della U.S.L. per quanto di propria competenza.

Qualora i Comuni, per carenza di idoneo personale proprio, si trovino nella impossibilità di effettuare l'indagine conoscitiva suddetta, potranno convenzionarsi con associazioni di volontariato od altri enti senza finalità di lucro, quali fondazioni, cooperative di servizi o associazioni di tipo diverso che tra gli scopi sociali contemplino anche attività di studi e ricerche.

#### Art. 4.

I servizi a favore degli anziani possono essere di tipo «aperto» e di tipo «residenziale».

I servizi «aperti» sono:

- a) assistenza domiciliare;
- b) centro sociale polivalente;
- c) assistenza economica;
- d) soggiorno climatico a fini terapeutici;
- e) integrazione sociale.

I servizi «residenziali» sono:

- a) casa protetta;
- b) casa albergo;
- c) comunità alloggio.

#### Art. 5.

L'assistenza domiciliare è un servizio sociale erogato dai Comuni, singolarmente od in forma associata, integrata dalle necessarie prestazioni sanitarie che dovranno essere assicurate dalle Unità Sanitarie Locali competenti con l'impiego e la disponibilità del personale dipendente.

Essa viene prestata al domicilio degli anziani in condizione di non autosufficienza fisica tale da non richiedere il ricovero.

L'ammissione al servizio e la sua durata vengono determinate in base ai risultati emersi dall'indagine conoscitiva di cui all'art. 3 della presente legge.

Il servizio va prestato principalmente a favore di coloro che vivono soli, ma può essere prestato anche a chi vive in famiglia non in grado di assicurare pienamente e con continuità il compito assistenziale.

Il servizio, in relazione alle condizioni socio-economiche dell'anziano, può essere gratuito o con la compartecipazione dello stesso o dei familiari obbligati dalle leggi vigenti.

L'assistenza domiciliare si attua mediante le seguenti prestazioni:

- a) segretariato sociale;
- b) svolgimento di pratiche amministrative;
- c) organizzazione di visite e di incontri di amici e parenti presso le dimore degli anziani disabili;
- d) accompagnamento dell'anziano presso uffici o presso parenti ed amici, ove possibile;
- e) pulizia della casa;
- f) rifacimento letto e riordino di indumenti e biancheria;
- g) aiuto nella pulizia della persona;
- h) cambio biancheria, lavatura, rammendo e stiratura;
- i) aiuto nella preparazione dei pasti;
- l) assistenza in natura mediante fornitura di generi alimentari, indumenti e biancheria;
- m) assistenza medica ed infermieristica a domicilio, ove non necessari il ricovero ospedaliero.

Il servizio di assistenza domiciliare viene espletato dalle seguenti figure professionali nella misura e modalità programmate dal Comune in rapporto alle esigenze ed al numero degli utenti:

- a) geriatri, infermieri e terapisti della riabilitazione per gli interventi sanitari;
- b) sociologi e assistenti sociali per le attività socio-assistenziali;
- c) impiegati amministrativi per il disbrigo di pratiche;
- d) assistenti domestici per il disbrigo di tutto quanto necessario presso la casa dell'assistito.

Le figure professionali di cui al punto a) sono messe a disposizione dalle U.U.S.S.L.L. che le reperirà:

1) nei presidi ospedalieri, laddove esistono reparti di geriatria e di medicina generale, attraverso l'attivazione del regime di incentivazione previsto dal vigente contratto di lavoro;

2) mediante convenzionamento;

3) presso i servizi di assistenza agli anziani se già attivati.

Le figure professionali di cui al punto b) possono essere reperite:

1) presso le Unità Sanitarie Locali;

2) presso i Comuni, se presenti nelle piante organiche;

3) mediante convenzionamento.

Le figure professionali di cui al punto c) possono essere reperite tra il personale amministrativo dei Comuni.

Per quanto attiene alle figure professionali di cui al punto d), i Comuni possono avvalersi, della collaborazione delle associazioni di volontariato, se offerta, od, in mancanza, convenzionarsi con enti senza finalità di lucro, quali fondazioni, cooperative di servizi, associazioni di tipo diverso.

Il Consiglio regionale della Campania, con apposita legge, da approvare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente, al fine di integrare il servizio di assistenza domiciliare istituirà il servizio di Telesoccorso-Telecontrollo.

#### Art. 6.

Il centro sociale polivalente è una struttura a ricezione diurna, ubicata in zona urbana o residenziale, dotata di adeguate infrastrutture, collegata con i mezzi di trasporto pubblico, articolata in più locali aventi caratteristiche di flessibilità e pluriuso, finalizzata all'erogazione di specifici servizi in favore degli anziani.

Tali servizi si configurano essenzialmente in:

attività culturali e del tempo libero: sale di lettura, sale TV, sale giochi, cineforum, teatro;

attività integrativa: pasti completi, servizio di lavanderia e di igiene della persona;

attività di coordinamento, propulsione e sostegno per gli interventi domiciliari su tutto il territorio;

attività di assistenza ambulatoriale geriatrica quale, ad esempio, la terapia per il recupero fisico dell'anziano.

Di norma le modalità di funzionamento e di gestione dei centri sono determinate ed autogestite dagli stessi utenti, con forme e modi deliberati dal Consiglio comunale, sentita la Consulta Comunale. I Comuni, singoli o associati, sono tenuti a fornire i necessari contributi per il funzionamento.

Qualora vengano a mancare, per espressa volontà degli utenti, le condizioni di autogestione, i Comuni provvederanno ad una gestione diretta. Quando tutto ciò non sarà possibile, i Comuni, singolarmente od in forma associata, mediante convenzione possono affidare la gestione dei centri sociali polivalenti alle associazioni di volontariato, ad altri enti senza finalità di lucro, quali fondazioni, cooperative di servizi, associazioni di tipo diverso.

#### Art. 7.

L'assistenza economica consiste in particolari interventi finanziari aventi carattere di tempestività e temporaneità che permettono all'anziano di evitare il rischio dell'isolamento, continuando a vivere nel proprio ambiente familiare e comunitario.

Tali interventi potranno riflettere la concessione:

di contributi sulla spesa documentata e necessaria per l'esecuzione di piccoli lavori all'alloggio occupato dall'anziano, quali manutenzione straordinaria dei servizi igienici, installazione impianto di riscaldamento, gas, elettrificazione, telefono e relative manutenzioni o revisioni;

di contributi sul maggiore onere derivante dall'adeguamento del canone di locazione dell'alloggio condotto in fitto dall'anziano;

di contributi a fronte di maggiori oneri condominiali derivanti da lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato in cui è compreso l'alloggio di proprietà dell'anziano o da questi condotto in fitto.

Per quanto riguarda la misura del contributo, i Comuni dovranno attenersi alla normativa fissata con il successivo articolo 14.

## Art. 8.

I servizi per l'integrazione sociale dell'anziano comprendono:

- la sorveglianza presso le scuole;
- la sorveglianza e la piccola manutenzione dei giardini e degli spazi pubblici anche annessi a scuole e ad edifici pubblici;
- l'utilizzazione del verde pubblico per attività autogestite dagli anziani;
- l'utilizzazione di aree agricole per attività autogestite dagli anziani;
- la vigilanza e l'ausilio nelle biblioteche comunali, nei musei od in altri edifici di interesse artistico-culturale, nelle mostre e negli stadi;
- attività di formazione culturale dell'anziano attraverso la partecipazione a corsi popolari, seminari o corsi di studio organizzati dalle università della terza età nonché attraverso la partecipazione a rappresentazioni teatrali e musicali;

l'impiego di anziani esperti artigiani mediante la realizzazione di laboratori per la rivalutazione delle arti e dei mestieri in via di estinzione.

Gli enti locali, per l'attuazione dei servizi di cui innanzi, potranno, anche avvalersi, se offerta, della collaborazione part-time di anziani che si trovino in stato psico-fisico tale da essere ancora utili a se stessi ed alla società. In tale ipotesi, gli Enti locali hanno l'obbligo di provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa con una compagnia di primaria importanza nazionale.

## Art. 9.

I soggiorni climatici a fini terapeutici, programmati in media e bassa stagione, devono effettuarsi in strutture idonee quali stabilimenti termali, esercizi alberghieri, pensioni marine e montane, villaggi turistici.

I soggiorni per le cure termali dovranno avere una durata minima di quindici giorni.

I soggiorni climatici a fini terapeutici, oltre ad assolvere la funzione di mantenimento e miglioramento dello stato di salute di taluni anziani, devono essere occasione di svago e vacanza anche per favorire nuove conoscenze e rapporti sociali tra gli anziani.

La partecipazione degli anziani ai soggiorni climatici deve essere autorizzata dal medico di base.

## Art. 10.

Le case protette sono strutture riservate agli anziani non autosufficienti. Esse rientrano nella competenza delle UU.SS.LL.

Relativamente agli standards tecnici, si rinvia al contenuto della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20 punto *f*), nonché al regolamento che dovrà essere emanato a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

## Art. 11.

Le case albergo sono strutture riservate agli anziani autosufficienti articolate in un complesso di stanze per singoli o coppie di anziani con una ricettività massima di 80 posti letto. Esse devono essere dotate di servizi adeguati al numero di posti letto disponibili e dovranno disporre di idonei ambienti comunitari.

## Art. 12.

Le comunità alloggio sono strutture protette a carattere familiare, capaci di accogliere da 6 a 8 persone anziane autosufficienti.

La comunità alloggio strutturalmente si caratterizza come un appartamento ricompreso in un normale condominio o come un alloggio costituito da un unico ed autonomo corpo di fabbrica.

Esse gestiscono autonomamente la propria vita comunitaria e devono essere costantemente collegate con i servizi territoriali di base, avvalendosi, ove necessario, degli operatori sociali del servizio di assistenza domiciliare.

## Art. 13.

Presso il Servizio Assistenza Sociale della Giunta regionale della Campania è istituito l'Albo Regionale delle strutture residenziali per gli anziani pubbliche e private operanti sul territorio di competenza regionale.

L'Albo si articola in due sezioni delle quali una riservata alle strutture pubbliche e l'altra a quelle private.

Nell'ambito di ciascuna sezione le strutture saranno classificate per tipologia e cioè: case protette, case albergo, case di riposo, comunità alloggio, centri sociali polivalenti.

Tutti i soggetti, pubblici o privati, titolari di strutture residenziali per anziani, sono tenuti all'iscrizione all'Albo mediante domanda da rivolgere all'Assessore regionale ai Servizi Sociali.

L'iscrizione all'Albo deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Alla domanda di iscrizione i soggetti di cui al quarto comma del presente articolo, devono allegare apposita documentazione comprovante:

- 1) la legale rappresentanza nel territorio regionale;
- 2) la corrispondenza ai seguenti parametri di funzionalità:
  - assistenza alberghiera completa;
  - assistenza tutelare diurna e notturna con rapporto minimo di un addetto all'assistenza di base ogni quattro anziani non autosufficienti;
  - assistenza sanitaria di base comprensiva di prestazioni mediche generiche e infermieristiche;
  - attività di mobilitazione;

3) il rispetto, per i dipendenti, delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie.

Le domande di iscrizione all'Albo dovranno inoltre essere corredate dalla certificazione antimafia previste dalle vigenti leggi.

Il Servizio Assistenza Sociale, accertata la corrispondenza ai requisiti, dispone l'iscrizione all'Albo.

Il Servizio Assistenza Sociale dispone la cancellazione dall'Albo, comportante il conseguente stato di illegittimità, qualora venga a cessare anche uno soltanto dei requisiti che hanno permesso l'iscrizione o qualora vi sia stata grave violazione delle norme previste dalla presente legge, previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento e l'assegnazione di un termine non superiore a sei mesi per ripristinare lo *status quo* in base al quale era stata concessa l'iscrizione.

Avverso la mancata iscrizione o la cancellazione dall'Albo, è data facoltà di ricorso.

Le UU.SS.LL. individuano le case protette o le aree protette o i posti residenziali protetti considerando prioritariamente le strutture residenziali gestite da Enti pubblici.

Qualora il fabbisogno di posti residenziali non possa essere soddisfatto dalle strutture di cui al comma precedente, le UU.SS.LL. possono individuare strutture gestite da soggetti privati operanti nel proprio ambito territoriale e funzionanti secondo i principi richiamati dalla presente legge, con le quali si dovranno stipulare convenzioni in conformità a schemi tipo approvati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

In riferimento agli ambiti territoriali sprovvisti o carenti di strutture residenziali si possono individuare in via transitoria, case protette al di fuori del territorio degli stessi ambiti.

L'onere economico derivante dagli interventi di cui al precedente capoverso, rimane comunque a carico della U.S.L. nel cui ambito territoriale è residente l'assistito.

La Regione Campania fissa un indice per posti residenziali in case protette pari al 3,5% della popolazione ultrassessantenne residente negli ambiti territoriali di ciascuna U.S.L.

## Art. 14.

Gli anziani ammessi ai programmi predisposti dagli Enti locali per la erogazione dei servizi disciplinati con la presente legge sono tenuti a partecipare alle spese di gestione dei servizi nella misura che ogni Comune stabilirà in relazione al reddito posseduto dal singolo beneficiario.

Per gli anziani il cui reddito personale non supera valori minimi delle pensioni INPS integrate al minimo, comprese quelle con base 781 contributi ed oltre di cui all'art. 14-*quater* della Legge nazionale 29 febbraio 1980, n. 33, e art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,

comprensivi per tutti della maggiorazione sociale di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e della maggiorazione per gli ex combattenti di cui all'art. 6 della legge n. 140/85, nonché dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e dell'eventuale aumento degli stessi stabilito da leggi successive e che non godano di altri redditi, i servizi vanno prestati gratuitamente.

La casa di proprietà o in usufrutto abitata dall'anziano nelle condizioni previste dal precedente comma non va computata ai fini della formazione del reddito.

#### Art. 15.

Il secondo comma dell'art. 18 della Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 9, «Disciplina e coordinamento tariffario dei servizi di trasporto di competenza regionale», è abrogato e sostituito dal seguente:

«2) Hanno diritto al trasporto gratuito su tutte le linee urbane e ad una linea extraurbana fino al capoluogo di provincia, su mezzi pubblici di aziende che ricevono contributi regionali di esercizio e per investimenti, gli anziani il cui reddito personale non superi valori minimi delle pensioni INPS integrate al minimo, comprese quelle con base 781 contributi ed oltre, di cui all'articolo 14-*quater* della legge nazionale 29 febbraio 1980, n. 33, e art. 4 legge 15 aprile 1985, n. 140, comprensivi per tutti della maggiorazione sociale di cui all'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e della maggiorazione per ex combattenti di cui all'art. 6 della legge n. 140/85, nonché dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e dell'eventuale aumento degli stessi stabilito da leggi successive e che non godono di altri redditi.

La casa di proprietà o in usufrutto abitata dall'anziano nelle condizioni previste dal precedente comma non va computata ai fini della formazione del reddito.

La certificazione di reddito posseduto è sostituita con dichiarazione di responsabilità».

#### Art. 16.

La Regione, direttamente o tramite gli Enti locali, con le modalità previste dalla legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 organizza corsi di formazione professionale per operatori sociali, avvalendosi per le attività corsuali di docenti reperibili tra il personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla Legge regionale 9 luglio 1984, n. 32.

Nell'ipotesi che non tutti i docenti siano individuabili nell'ambito del citato ruolo speciale, la Giunta regionale potrà autorizzare la stipula di apposite convenzioni con le università statali o con altre strutture pubbliche specializzate.

Gli Enti locali possono promuovere e realizzare iniziative indirizzate all'aggiornamento professionale del personale già impegnato nei servizi di cui alla presente legge. A tal fine, gli Enti locali, anche avvalendosi della collaborazione dei centri dei servizi sociali della Regione Campania, potranno convenzionarsi con enti od istituti pubblici specializzati nel settore.

#### Art. 17.

La Giunta regionale, per agevolare l'attuazione di interventi che risultino prioritari dall'indagine aggiornata, notificata dai Comuni a norma del precedente art. 3, è autorizzata ad erogare annualmente ai Comuni, alle loro associazioni contributi:

1) nelle spese occorrenti per i seguenti servizi permanenti:

a) l'istituzione, il potenziamento ed il funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare;

b) il fitto locali, loro manutenzione ed onere accessorio, acquisto arredamenti ed attrezzature, attività di mensa, sussidi e materiali necessari per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri sociali polivalenti;

c) il funzionamento dei Centri sociali polivalenti (se presenti in strutture residenziali per anziani), nonché delle strutture residenziali di cui all'art. 4;

d) l'affitto di appartamenti da destinare a comunità alloggio per gli anziani;

2) ventennali in annualità costanti sulla spesa preventiva per la costruzione di comunità alloggio; case albergo per anziani e centri sociali polivalenti;

3) decennali in annualità costanti sulla spesa preventiva per i lavori di riconversione, ristrutturazione, completamento, adattamento di immobili di cui i Comuni abbiano la piena disponibilità e che intendano destinare a centri sociali polivalenti, a comunità alloggio, a case albergo;

4) una *tantum* in conto capitale sulla spesa preventiva per l'acquisto arredamenti ed attrezzature occorrenti per il funzionamento delle strutture residenziali per gli anziani.

In sede di elaborazione del piano per gli interventi di cui ai precedenti punti 2) e 3) il piano di riparto privilegerà i Comprensori carenti di strutture ed il completamento di strutture non ultimate.

Nell'assegnazione dei contributi previsti dal presente punto 3) sarà data precedenza ai programmi di completamento di strutture che risultano già parzialmente finanziate con precedenti interventi regionali, statali o comunque pubblici.

L'assegnazione dei contributi di cui alla lettera a) del punto 1) è concessa ai Comuni superiori a 20.000 abitanti, alle associazioni di Comuni che complessivamente superano i 20.000 abitanti, ai Comuni inferiori ai 20.000 abitanti che dimostrino di aver il servizio di assistenza domiciliare la cui realizzazione sia comprovata da adeguata documentazione.

#### Art. 18.

I Comuni faranno fronte con propri fondi di bilancio alle spese occorrenti per:

a) interventi di assistenza economica;

b) la programmazione di soggiorni climatici a fini terapeutici;

c) l'attività part-time degli anziani che collaborino all'effettuazione dei servizi richiamati nel precedente art. 8;

d) il convenzionamento con università popolari per la terza età, enti ed associazioni in ordine al documentato rimborso di quote, di partecipazione a corsi, seminari culturali e convegni;

e) il convenzionamento con sale cinematografiche e teatri;

f) l'istituzione di laboratori, anche sotto forma di cooperative di anziani e giovani, per la rivalutazione di arti e mestieri.

#### Art. 19.

I Comuni, loro associazioni, per accedere ai contributi di cui al punto 1) del precedente art. 17, devono entro il 28 febbraio di ogni anno far pervenire al Presidente della Giunta regionale della Campania apposita istanza corredata:

di deliberazione consiliare, e previo parere della locale Consulta, con la quale l'Amministrazione comunale, assumendone l'onere finanziario, disponga uno specifico piano di interventi e secondo quanto previsto dai precedenti articoli 4, 17 e 18;

della relazione conclusiva in ordine ai risultati dell'indagine conoscitiva di cui all'art. 3 della presente legge.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base del parere consultivo obbligatorio della Consulta regionale Anziani, entro il 31 maggio di ogni anno, approva il piano di riparto del fondo disponibile per gli interventi di cui al punto 1) del precedente articolo 17 in base ai seguenti criteri:

numero anziani assistiti;

effettivo periodo di funzionamento del servizio.

Gli Enti locali beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono tenuti alla rendicontazione degli stessi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'effettiva erogazione da parte della Regione.

I Comuni, loro associazioni, sono tenuti alla restituzione dei contributi loro assegnati qualora non dimostrino di avere effettuato nell'esercizio competente i servizi programmati.

Per l'anno 1989 le istanze dei Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della presente legge, dovranno pervenire al Presidente della Giunta regionale della Campania entro e non oltre il 31 dicembre 1989 ed il relativo piano di riparto dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro il 31 marzo 1990.

## Art. 20.

I Comuni, loro associazioni, per accedere ai contributi di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente art. 17, devono entro il 28 febbraio di ogni anno far pervenire al Presidente della Giunta regionale della Campania apposita istanza corredata:

a) di deliberazione consiliare sulla base del parere consultivo obbligatorio della locale Consulta, dalla quale si rilevi esaurientemente il tipo di intervento che l'amministrazione intende promuovere e nel contempo si evinca:

la proprietà, o la piena disponibilità per effetto di operazioni di esproprio, di atti preliminari d'acquisto, di convenzioni od altri titoli validi, del suolo sul quale si vuole costruire l'immobile o dell'immobile che si vuole destinare alla struttura prescelta;

l'impegno dell'amministrazione a mantenere il vincolo di destinazione;

l'impegno dell'amministrazione ad assumere a proprio carico gli importi differenziati tra l'ammontare del contributo concesso ed il costo globale dell'intervento programmato, nonché l'impegno ad assumere gli oneri per la gestione;

b) del progetto di massima e del preventivo sommario con dettagli in ordine ai costi di costruzione, oneri tecnici, spese per collaudi, carico IVA;

c) di preventivi analitici riflettenti l'acquisto di arredamenti o di attrezzature per le operazioni collegate ai contributi pluriennali, i Comuni ai fini procedurali devono attenersi alla normativa di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51:

Gli Enti locali beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono tenuti alla rendicontazione degli stessi ed a tal fine devono attenersi a quanto previsto dall'art. 14 della citata Legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, anche avvalendosi della collaborazione amministrativa di funzionari del Servizio Assistenza Sociale, che abbiano particolari comprovate esperienze nel settore.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno approva il piano di riparto dei contributi di cui ai punti 2), 3), e 4) del precedente art. 17.

Per l'anno 1989 le istanze dei Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della presente legge, dovranno pervenire al Presidente della Giunta Regionale della Campania entro e non oltre il 31 dicembre 1989 ed il relativo piano di riparto dovrà essere approvato dal Consiglio entro il 31 marzo 1990.

## Art. 21.

Ai sensi di quanto disciplinato con la Legge regionale 25 agosto 1987, n. 36 art. 3 - 2° comma - lettera b) ed art. 28 punto 9) lettera e), gli interventi di natura sanitaria, che si rendono necessari per l'attuazione della presente legge, sono forniti dalle UU.SS.LL. con onere a carico del fondo sanitario regionale.

## Art. 22.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge per il 1989 si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai Capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989:

Cap. 1950, la cui denominazione è così modificata: «Contributi ai Comuni, loro associazioni quale concorso nelle spese per gli interventi di cui al punto 1) dell'art. 17» con la dotazione di lire 5 miliardi, mediante prelievo della occorrente somma dallo stanziamento di cui al Capitolo 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo;

Cap. 1951, la cui denominazione è così modificata: «Contributi ai Comuni, loro associazioni, in annualità costanti per interventi di cui ai punti 2) e 3) dell'articolo 17» «per memoria»;

Cap. 1952, di nuova istituzione, con la denominazione: «Contributi una tantum in conto capitale ai Comuni, loro associazioni, quale concorso nelle spese per gli interventi di cui al punto 4) dell'art. 17» «per memoria»;

Cap. 1954, la cui denominazione è così modificata: «Spese per l'attività della Consulta regionale degli Anziani prevista dall'art. 2» «per memoria»;

Cap. 1955, la cui denominazione è così modificata: «Spese per l'attività di qualificazione professionale ed aggiornamento di cui all'art. 16» «per memoria».

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quota parte del «Fondo per le funzioni amministrative concernenti le attività che attengono alla materia beneficenza pubblica nel quadro della sicurezza sociale ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977» istituito con la Legge regionale 6 maggio 1985, n. 47.

## Art. 23.

Le programmazioni e gli interventi di cui alla presente Legge saranno contenuti nei limiti delle previsioni annuali del bilancio della regione Campania.

## Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 18 ottobre 1989

CLEMENTE DI SAN LUCA

89R1044

---

**LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1989, n. 22.**

**Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 novembre 1987, n. 41 concernente interventi a sostegno della condizione giovanile in Campania.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 48 del 30 ottobre 1989)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Presentazione delle istanze*

I Comuni o loro consorzi che intendono avvalersi degli interventi di cui all'art. 2 della Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41, devono inoltrare alla Giunta regionale - Servizio Assistenza Sociale - motivata istanza dalla quale risultino evidenziate la base di potenziale utenza destinataria degli interventi — con espressa dichiarazione dei Servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia o del Servizio Sociale comunale che trattasi di minori a rischio —, la specifica dei contributi e la lista dettagliata delle aziende produttive che si sono dichiarate disponibili — per tramite di formale certificazione — ad ospitare allievi di Formazione/Lavoro alle condizioni di cui alla presente legge.

**Art. 2.**

*Istruttoria*

Il Servizio Assistenza Sociale della Giunta regionale istruisce le istanze di cui all'articolo precedente nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione, ai fini del riscontro di ammissibilità, con i criteri di cui all'art. 2 della Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41.

Sono da considerarsi presupposti di priorità, nell'istanza di cui al comma precedente, le particolari connotazioni che individuano, oltre ai momenti di Formazione/Lavoro, anche interventi di recupero scolastico, di crescita culturale e di utilizzazione coordinata del tempo libero e ciò in sintonia con il dettato dell'art. 1 della Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41.

Le istanze valutate ammissibili, danno luogo ad atto deliberativo della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, con il quale viene disposto l'impegno di massima dei contributi richiesti e l'inoltro della documentazione necessaria, all'Agenzia regionale per l'Impiego per la stesura dei progetti specifici di Formazione/Lavoro ed alla Commissione regionale per l'Impiego per l'approvazione dei progetti stessi.

L'impegno di spesa assunto sui capitoli di bilancio di cui alla Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41 diventa definitivo con decreto dell'Assessore ai Servizi Sociali, in conformità a deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 3.

##### *Ambiti di contribuzione*

La Regione, in attuazione della Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41, interviene con propri contributi nei confronti di:

Aziende produttive aventi le caratteristiche di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della citata Legge regionale;

Enti locali e loro consorzi;

Giovani d'età compresa fra i quindici e i vent'anni ricadenti nell'area a rischio di emarginazione e/o penale.

Per le aziende produttive sono previste:

incentivazioni per la copertura degli oneri assicurativi degli allievi in misura integrale;

incentivazioni per attività di training nella misura di L. 10.000 per presenza per allievo;

incentivazioni per l'assunzione a tempo indeterminato di allievi in formazione nella misura di L. 3.000.000 per allievo assunto;

incentivazione per la costituzione di consorzi finalizzati agli scopi di cui alla presente Legge in misura integrale.

Per gli Enti sono previsti:

provvidenze nella misura del 10% dei costi totali dei progetti per il ristoro delle spese di organizzazione e di coordinamento degli interventi;

incentivazione per la costituzione di botteghe artigiane di transizione nella misura dell'80% dei costi evidenziati ed approvati dal competente Assessorato regionale all'Artigianato.

Per i giovani sono previste:

incentivazioni sotto forma di assegni di frequenza alle attività di Formazione/Lavoro nella misura di lire 15.000 per presenza onnicomprensive;

contribuzione integrale per le spese di residenzialità, dove richieste da situazioni logistiche e di abbandono o di insufficienza familiare debitamente documentate nella misura di L. 20.000 al giorno.

È infine, previsto il concorso finanziario della Regione per l'attuazione di iniziative di completamento alla manovra di sostegno della condizione giovanile a carattere culturale, sportivo e ricreativo (articolo 1 Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41).

In particolare ai Comuni e o Consorzi che presentano programmi coordinati viene riconosciuta una quota integrativa di spesa eventualmente occorrente per il primo impianto delle attrezzature necessarie alle attività e la copertura dei costi per la partecipazione gratuita alle stesse dei giovani non abbienti.

#### Art. 4.

##### *Villaggi Giovanili*

Al fine di sperimentare in forma organica iniziative concorrenti alle finalità della presente legge, i Comuni o loro Consorzi possono presentare, per il finanziamento, progetti concernenti l'istituzione di «villaggi giovanili» per il recupero o lo sviluppo delle arti e dei mestieri.

Tali «villaggi giovanili» sono destinati a ricordare le finalità di cui ai precedenti articoli con interventi più complessi tesi a favorire l'avvio di autonome forme produttive dei giovani, singoli o associati, con attività culturali, sportive e ricreative ed anche eventuali azioni tendenti al recupero ambientale e/o produttivo di spazi ed edifici anche articolati sul territorio ed organizzati secondo criteri di valorizzazione turistica.

Il relativo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41, viene assunto con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 18 ottobre 1989

CLEMENTE DI SAN LUCA

89R1045

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1989, n. 39.

**Provvedimenti relativi ai referendum abrogativi regionali indetti per il 26 novembre 1989.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 76 del 9 novembre 1989)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sospendere i referendum abrogativi regionali indetti per domenica 26 novembre 1989, con decreto dello stesso Presidente 3 maggio 1989 n. 257 e in deroga a quanto stabilito dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 34, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 2 marzo 1987, n. 7, è tenuto a indirli per domenica 28 gennaio 1990.

#### Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 novembre 1989

GUERZONI

89R1046

## LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 40.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3: «Norme per la definizione del calendario venatorio regionale»

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 78 del 20 novembre 1989)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'art. 1 della L.R. 26 gennaio 1987, n. 3, è sostituito dal seguente:

## «Art. 1.

*Finalità della legge*

1. Attesa la precipua necessità della Regione Emilia-Romagna di tutelare in via principale la fauna autoctona e la selvaggina migratoria nonché di salvaguardare i terreni in attualità di coltivazione e le colture agricole specializzate, in relazione a quanto stabilito dall'art. 14 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 e ferme restando le disposizioni delle Leggi regionali 15 maggio 1987, n. 20, 3 settembre 1987, n. 27 e 18 agosto 1989, n. 28, il calendario venatorio regionale è emanato dalla Giunta regionale entro il 15 giugno di ogni anno secondo le disposizioni della presente legge.

2. L'apertura generale della caccia è fissata alla terza domenica di settembre.

3. Le date di chiusura alla selvaggina stanziale, stabilite all'art. 2, possono essere anticipate dalla Giunta regionale, a protezione dei ripopolamenti invernali o per comprovati, urgenti motivi di tutela del patrimonio faunistico stanziale.

4. La chiusura della caccia da appostamento e in forma vagante alla selvaggina migratoria è stabilita in date differenziate in ragione delle esigenze biologiche delle varie specie faunistiche come previsto all'art. 2.».

## Art. 2.

1. L'art. 2 della L.R. 26 gennaio 1987, n. 3, è sostituito dal seguente:

## «Art. 2.

*Specie cacciabili e periodo di caccia*

1. Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 1, fermo restando quanto previsto dal calendario venatorio in relazione ai modi, tempi e giornate di caccia, fino all'entrata in vigore della normativa di riordino e riforma della Legge 27 dicembre 1977, n. 968, l'esercizio della caccia può essere praticato esclusivamente alle seguenti specie per i periodi e con le limitazioni sottospecificate:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

beccaccia (*Scolopax rusticola*);  
merlo (*Turdus merula*);  
quaglia (*Coturnix coturnix*);  
tortora (*Streptopelia turtur*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

allodola (*Alauda arvensis*);  
alzavola (*Anas crecca*);  
beccaccino (*Capella gallinago*);  
canapiglia (*Anas strepera*);  
cesena (*Turdus pilaris*);  
chiurlo (*Numenius arquata*);  
codone (*Anas acuta*);  
colombaccio (*Columba palumbus*);  
combattente (*Philomachus pugnax*);  
cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);  
cornacchia nera (*Corvus corone*);  
corvo (*Corvus frugilegus*);  
fischione (*Anas penelope*);  
folaga (*Fulica atra*);  
frullino (*Limnocyptes minimus*);  
gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);  
gazza (*Pica pica*);  
germano reale (*Anas platyrhynchos*);  
ghiandaia (*Garrulus glandarius*);  
marzaiola (*Anas querquedula*);  
mestolone (*Anas clypeata*);  
moretta (*Aythya fuligula*);  
moriglione (*Aythya ferina*);  
passera mattugia (*Passer montanus*);  
passera oltremontana (*Passer domesticus*);  
passero (*Passer Italiae*);  
pavoncella (*Vanellus vanellus*);  
pettegola (*Tringa totanus*);  
pittima reale (*Limosa limosa*);  
piviere (*Charadrius apricarius*);  
porciglione (*Rallus aquaticus*);  
storno (*Sturnus vulgaris*);  
taccola (*Coloeus monedula*);  
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);  
tordo sassello (*Turdus iliacus*);  
volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre alla prima domenica di dicembre:

coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);  
fagiano (*Phasianus colchicus*) e sottospecie;  
lepre comune (*Lepus europaeus*);

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre alla terza domenica di ottobre:

pernice rossa (*Alectoris rufa*);  
starna (*Perdix perdix*);  
coturnice (*Alectoris graeca*);

e) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio nell'osservanza dell'apposito vigente regolamento:

cinghiale (*Sus scropha*);

f) specie per le quali è prevista la caccia di selezione secondo periodi e modalità previsti da apposito regolamento:

capriolo;  
cervo;  
daino;  
mufone;

g) specie sulle quali la Giunta può autorizzare la caccia dal primo all'ultimo giorno di febbraio, limitatamente alle aree individuate dalla Giunta regionale, entro il 31 dicembre su proposta tecnicamente motivata delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio:

alzavola (*Anas crecca*);  
cesena (*Turdus pilaris*);  
codone (*Anas acuta*);  
colombaccio (*Columba palumbus*);  
combattente (*Philomachus pugnax*);  
fischione (*Anas penelope*);  
marzaiola (*Anas querquedula*);  
moretta (*Aythya fuligula*);  
moriglione (*Aythya ferina*);  
pavoncella (*Vanellus vanellus*);  
pittima reale (*Limosa limosa*);  
piviere dorato (*Charadrius apricarius*);  
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);  
tordo sassello (*Turdus iliacus*);

Nel periodo suddetto, la caccia alle specie sopraelencate è consentita soltanto da appostamento, fisso o temporaneo, in due giornate settimanali a scelta, entro un limite massimo di otto giornate.»

#### Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 26 gennaio 1987, n. 3, è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione, sentito il Comitato tecnico venatorio regionale di cui all'art. 3 della L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e tenuto conto delle consuetudini locali, può autorizzare l'integrazione di due giornate la settimana per la sola caccia alla selvaggina migratoria nel periodo intercorrente fra il 10 ottobre ed il 30 novembre.»

#### Art. 4.

1. L'art. 7 della L.R. 26 gennaio 1987, n. 3, è sostituito dal seguente:

##### «Art. 7.

##### *Luogo in cui è consentito l'esercizio della caccia*

1. Sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, la caccia è consentita nelle zone di cui alle lettere *f*) e *g*) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 15 maggio 1987, n. 20, nonchè nei terreni per il libero esercizio venatorio, fermo restando che, anche in questi ultimi, sono garantiti adeguati interventi di gestione faunistica.»

2. È vietata ogni forma di esercizio venatorio nelle acque territoriali della fascia adriatica regionale.

#### Art. 5.

##### *Mezzi artificiali di richiamo*

1. Il comma 3 dell'art. 17 della Legge 28/89 è sostituito dal seguente:

«3. All'art. 60 della L.R. 20/87, dopo la lettera *f*) sono aggiunte le seguenti lettere:

*g*) usare richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromagnetico con o senza amplificatore di suono;

*h*) usare sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificazione elettronica per tiro notturno.»

#### Art. 6.

1. L'art. 8 della L.R. 18 agosto 1989, n. 28, è sostituito dal seguente:

##### «Art. 8.

1. All'art. 28 della L.R. 15 maggio 1987, n. 20, è sostituito il comma 4 con il seguente:

«4. L'apposizione di tabelle per la segnalazione dell'appostamento è consentita ed è esente da tasse ai sensi degli articoli 16 e 24 della Legge 27 dicembre 1977, n. 963, e della L.R. 23 agosto 1979, n. 26, Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali».

#### Art. 7.

##### *Disposizione transitoria*

##### *Titolari di appostamento fisso di caccia residenti in altre regioni*

1. I cacciatori residenti in altre regioni italiane titolari di concessione di appostamento fisso di caccia in Emilia-Romagna, ed i loro sostituti, che detengano uccelli da richiamo, possono trattenerli presso di sé e utilizzarli a fine di caccia, per la durata della stagione venatoria 1989-90, dopo averne fatta specifica denuncia di possesso in duplice copia alla Provincia territorialmente interessata. La denuncia va fatta entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge..

2. La Provincia provvede a restituire vistata, a prova dell'avvenuta denuncia, una delle copie.

#### Art. 8.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 novembre 1989

GUERZONI

89R1047

### LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 41.

#### Approvazione della dotazione organica dell'agenzia regionale di promozione turistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 78 del 20 novembre 1989)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La pianta organica del personale dell'agenzia regionale di promozione turistica è fissata; ai sensi dell'art. 37 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2, così come risulta dalla tabella allegata alla presente legge.

#### Art. 2.

1. Il personale proveniente dal Consorzio per la propaganda turistica collettiva della riviera emiliano-romagnola ed in servizio all'Agenzia regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2, è inquadrate in posti di pari qualifica nell'organico di cui all'art. 1 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di trasferimento.

2. Il personale comandato dalla Regione o da Azienda di promozione turistica, in servizio all'Agenzia regionale alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi degli articoli 42 e 50 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2, è inquadrato a domanda nell'organico di cui all'art. 1 in posti rimasti vacanti a seguito degli inquadramenti di cui al comma 1.

3. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere provveduti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

1. Effettuati gli inquadramenti di cui alla presente legge, i posti rimasti vacanti nell'organico dell'Agenzia regionale di promozione turistica non potranno che essere coperti in via provvisoria con incarichi, comandi o assunzioni a termine, di durata massima annuale, eventualmente rinnovabili una sola volta in attesa che, con apposita legge regionale, venga disposta la definitiva normativa in ordine all'Agenzia.

2. Il divieto di cui al comma 1 viene a cessare in ogni caso trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA

QUALIFICHE FUNZIONALI	NUMERO POSTI
II qualifica funzionale dirigenziale	1
I qualifica funzionale dirigenziale	1
VIII qualifica funzionale (funzionario)	4
VII qualifica funzionale (istruttore direttivo)	4
VI qualifica funzionale (istruttore)	6
IV qualifica funzionale (esecutore)	2
<b>Totale</b>	<b>18</b>

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 novembre 1989

GUERZONI

89R1048

#### LEGGE REGIONALE 21 novembre 1989, n. 42.

**Intervento straordinario a sostegno delle attività di trasformazione del pesce azzurro.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 80 del 24 novembre 1989)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità della legge

1. La Regione Emilia-Romagna concede un sostegno finanziario straordinario alla Marinalco (Marinati Alimentari Conservati), soc. coop. a r.l., con sede a Comacchio (Ferrara), costituita tra armatori e pescatori e loro organismi cooperativi e svolgente attività di trasformazione industriale del pesce azzurro conferito dai soci, attualmente in difficoltà per l'eccessivo carico di oneri finanziari, con il fine di garantirne il rilascio e la piena operatività, in considerazione della funzione trainante che la stessa esercita nei confronti dell'intero settore della pesca sulla costa ferrarese e più in generale della occupazione dell'intero comprensorio.

#### Art. 2.

##### Concessione del contributo

1. La Giunta regionale, previo accertamento della esposizione debitoria della Marinalco alla data del 30 giugno 1989, è autorizzata a concedere un contributo costante per una durata non superiore a dieci anni per l'importo di L. 350.000.000, destinato alla copertura delle rate di ammortamento per capitale ed interessi di mutui di pari durata, per il consolidamento delle passività onerose come sopra accertate.

2. Il contributo è subordinato a parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare attività produttive sul programma di risanamento e riorganizzazione aziendale approvato dai competenti organi statutari della Società.

3. Il contributo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori in rate annue costanti posticipate in relazione alle scadenze e per la durata dei mutui concessi ai sensi della presente legge.

#### Art. 3.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e consistenti in un limite di impegno decennale di L. 350.000.000 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1990, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86350 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione» secondo l'esatta destinazione riportata alla voce n. 9 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1989, come modificato in sede di approvazione della legge di accertamento del bilancio per lo stesso esercizio e con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1990, a norma di quanto disposto dall'art. 11, 1° comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 novembre 1989

p. Il presidente: ZAGATTI

96R0005

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

#### LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1989, n. 66.

**Norme per l'istituzione del parco naturale del «Mont Avic».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 47 del 31 ottobre 1989)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità generali della legge

1. Ai fini della conservazione e del recupero delle risorse naturali e ambientali del territorio della Valle d'Aosta, la Regione istituisce l'area del parco naturale denominato «Mont Avic», i cui confini sono identificati sulla cartografia dell'allegato A alla presente legge.

2. I confini del parco naturale saranno indicati sul terreno mediante l'apposizione sul perimetro esterno di apposite tabelle. Le tabelle saranno rinnovate periodicamente al fine di assicurarne la visibilità e leggibilità.

3. Eventuali modificazioni in aumento della superficie del parco naturale del «Mont Avic» saranno stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, l'intesa con i comuni territorialmente interessati.

#### Art. 2.

##### *Sorveglianza e coordinamento dell'attività del Parco*

1. Il Servizio Tutela dell'Ambiente Naturale e delle Foreste dell'Assessorato Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale costituisce a struttura tecnica preposta alla sorveglianza e al coordinamento dell'attività del parco e, per la specifica funzione, si avvale del proprio personale e di quello del dipendente Corpo Forestale Valdostano.

2. Al fine di agevolare l'espletamento dei compiti sopra indicati, il Servizio Tutela dell'Ambiente Naturale e delle Foreste può avvalersi della collaborazione del Museo Regionale di Scienze Naturali di Saint-Pierre, di istituti scientifici e di ricerca pubblici e privati, nonché di associazioni culturali e naturalistiche.

#### Art. 3.

##### *Organi di gestione dell'area naturale protetta*

1. Per la gestione del parco naturale del «Mont Avic» è istituito un apposito Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Comune di Champdepraz.

2. Sono organi dell'Ente gestore del parco:

- il Presidente;
- il consiglio di amministrazione;
- il direttore del parco;
- il collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 4.

##### *Attribuzioni e competenze del Presidente dell'Ente*

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere dei comuni territorialmente interessati, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, ed è scelto fra persone particolarmente distintesi nella salvaguardia dell'ambiente naturale ed in possesso di idonei titoli culturali e professionali.

2. Il Presidente dura in carica per 5 anni e può essere riconfermato.

3. Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Ente, di cui indirizza e coordina le attività in funzione dei fini istituzionali ed espleta le funzioni che gli sono delegate dal consiglio di amministrazione;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa gli oggetti all'ordine del giorno delle rispettive riunioni;

c) firma, unitamente al segretario, i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione che ha presieduto;

d) controlla il funzionamento degli uffici, dei servizi e del personale dipendente;

e) sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni e dà le direttive in conformità alle norme della legge, dei regolamenti nonché delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

f) sta in giudizio, nell'interesse dell'Ente, sia come attore sia come convenuto; provvede agli atti conservativi dei diritti dell'Ente e promuove le azioni possessorie nell'interesse dell'Ente stesso, salvo ratifica del consiglio di amministrazione;

g) stipula i contratti;

h) rende conto annualmente al consiglio di amministrazione, della gestione e dell'attività dell'Ente;

i) ordina il pagamento delle spese preventivamente approvate ed impegnate dal consiglio di amministrazione, firma i mandati di pagamento e gli atti contabili con il concorso del direttore, ed ha facoltà di delegare la firma degli atti al vicepresidente del consiglio di amministrazione;

l) adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo riferirne, per la ratifica, alla prima riunione successiva.

#### Art. 5.

##### *Composizione, attribuzioni e competenze del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione del parco è così composto:

a) dal Presidente dell'Ente Parco;

b) dal dirigente del servizio Tutela dell'Ambiente Naturale e delle Foreste o suo delegato;

c) dal dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica o suo delegato;

d) da un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, nominato dall'Assessore competente;

e) da tre rappresentanti scelti dal Comune di Champdepraz, di cui uno proposto dalla minoranza consiliare;

f) da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco designati dall'Assemblea degli stessi all'uopo convocata dall'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale;

g) dal direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso;

h) dal comandante la Stazione forestale nella cui giurisdizione ricade tutta o la maggior parte in percentuale del parco naturale o suo delegato;

i) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative ed operanti in Valle d'Aosta, ufficialmente riconosciute con decreto del Ministero dell'Ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente «Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale». In caso di più candidature il rappresentante è designato dall'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale fra i nominativi proposti;

2. In caso di sostanziale ampliamento del parco naturale del «Mont Avic» interessante il territorio di altri comuni limitrofi, il numero dei rappresentanti comunali del consiglio di amministrazione è modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale, in proporzione alla nuova superficie sottoposta a tutela, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, per consentire la partecipazione dei rappresentanti dei comuni cui l'ampliamento del parco si riferisce.

3. Il consiglio di amministrazione del parco elegge nel suo seno il vice presidente ed il segretario.

4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto, dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, sentita la Giunta Regionale, e durano in carica per 5 anni, potendo essere riconfermati.

5. Spetta al consiglio di amministrazione deliberare e provvedere in merito a:

a) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) fissazione del trattamento economico del Presidente in misura non superiore al 50% dell'indennità di carica dei consiglieri regionali;

c) determinazione del gettone giornaliero di presenza per gli altri componenti del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali;

d) destinazioni e modalità d'impiego delle somme stanziare in bilancio;

e) azioni in giudizio civile o penale, salvo la competenza del presidente circa gli atti conservativi e le azioni possessorie;

f) approvazione del proprio regolamento interno e di altri regolamenti necessari al funzionamento degli organi, delle commissioni, dei servizi, degli uffici e dell'eventuale personale dipendente;

g) ogni altro regolamento che si renda necessario all'espletamento delle funzioni dell'Ente;

h) costruzione, sistemazione straordinaria e ordinaria manutenzione di mulattiere, sentieri e fabbricati, ed esecuzione di altre opere attinenti alle finalità del parco;

i) ogni azione suscettibile di diffondere la conoscenza e di migliorare la situazione del parco;

l) adozione del piano di gestione territoriale del parco e dei programmi di valorizzazione redatti sulla base di studi appositamente predisposti;

m) qualsiasi attività avente attinenza con le finalità dell'Ente, con possibilità di avvalersi della collaborazione di Istituti, Enti e Associazioni ambientaliste.

6. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, su convocazione del presidente dell'Ente. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

7. A tutti i membri del consiglio di amministrazione dell'Ente e ai revisori dei conti spetta inoltre il rimborso delle spese documentabili eventualmente sostenute e di quelle di viaggio con mezzo motorizzato privato, da calcolarsi in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali.

#### Art. 6.

##### *Attribuzioni e competenze del direttore del parco*

1. Il direttore è responsabile della conservazione del parco affidatogli ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno di questo; provvede a far osservare i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e di regolamento; dirige i servizi e uffici dell'Ente e adotta le decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento; è incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione; attua le deliberazioni del consiglio di amministrazione.

#### Art. 7.

##### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente parco è effettuato da tre revisori dei conti nominati dalla Giunta regionale, sentiti i comuni territorialmente interessati, aventi requisiti professionali adeguati.

2. Essi durano in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati.

3. I revisori dei conti riferiscono al consiglio di amministrazione del parco e alla Giunta regionale sui risultati connessi alla loro attività.

#### Art. 8.

##### *Personale dell'Ente*

1. Al personale dipendente dall'Ente si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale regionale.

2. Ai fini dell'assunzione, per quanto riguarda le condizioni fisiche, l'esame medico dei candidati al concorso per il posto di direttore deve essere particolarmente differenziato ed approfondito, in quanto volto a garantire la sua perfetta efficienza fisica per il particolare servizio in montagna.

3. Il personale è inquadrato nel ruolo dell'Ente Parco e dipende direttamente dall'Ente stesso. La dotazione organica dell'Ente parco è quella prevista dall'allegato B alla presente legge.

4. L'Ente può avvalersi di accompagnatori naturalistici, incaricati di guidare ed assistere i visitatori dell'area protetta nelle escursioni, attività e prese di conoscenza con esclusione di itinerari di carattere alpinistico.

5. L'Ente può organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per tutto il suo personale, su materie e con la frequenza che esso riterrà opportune.

#### Art. 9.

##### *Piano di gestione territoriale del parco*

1. Nello studio del piano di gestione territoriale del parco si deve tener conto del vincolo paesaggistico di cui alla legge 30 giugno 1939, n. 1497, della legge 8 agosto 1985, n. 431 e del vincolo idrogeologico di cui alla legge 23 dicembre 1923, n. 3267, per quanto compatibile con le preminenti finalità della presente legge e della vigente legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. Il piano di gestione territoriale deve prevedere il divieto di attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat, ed in specie:

- a) l'esercizio della caccia, se non per motivi di controllo delle specie, da attuarsi comunque con mezzi selettivi;
- b) l'esercizio non regolamentato della pesca;
- c) la cattura, la detenzione ed il disturbo delle specie animali;

d) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1977, n. 16, concernenti «Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore»;

e) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;

f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geo-biologici;

g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, anche se in quantità inferiori a quelle ammesse dalla legislazione statale e regionale vigente;

h) l'impiego nell'attività agro-silvo-pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali;

i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l'asportazione di minerali;

l) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del parco;

m) l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori dei luoghi consentiti;

3. Sono fatte salve le usuali operazioni agricole e forestali all'interno del parco.

4. Il piano di gestione territoriale è adottato dal consiglio di amministrazione dell'Ente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e trasmesso alla Giunta regionale che ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Entro sessanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione i Comuni interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla stesura del testo definitivo del piano e lo sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione.

#### Art. 10.

##### *Concessioni e autorizzazioni*

1. Le concessioni o autorizzazioni per l'esecuzione di opere od interventi siti nell'area del parco naturale sono rilasciate dai rispettivi Enti competenti, che dovranno tener conto delle finalità istitutive del parco ed osservare le disposizioni previste dal piano di gestione territoriale dello stesso. A tal fine gli enti competenti provvederanno, prima di rilasciare le concessioni o autorizzazioni, a dare comunicazione della richiesta all'Ente Parco, che avrà venti giorni di tempo per eventuali osservazioni.

#### Art. 11.

##### *Valorizzazione dell'ambiente naturale ed incentivazioni economiche*

1. La Regione, tramite gli Assessorati competenti, al fine di conseguire gli obiettivi sociali, economici e culturali che essa si prefigge con la presente legge, in accordo con l'Ente gestore del parco, promuove e coordina studi, rilievi, cartografie e pubblicazioni atti ad approfondire la conoscenza dei vari elementi, aspetti ed espressioni che concorrono a costituire l'insieme dell'area naturale protetta.

2. L'Ente gestore del parco stimola e promuove la costituzione di strutture e di infrastrutture e suscita iniziative, idonee tutte a valorizzare l'ambiente naturale e ad attrarvi ed interessare il pubblico dei visitatori, purché compatibili con la finalità istituzionale del parco naturale istituito con la presente legge.

3. Al fine di cointeressare le popolazioni residenti al miglior funzionamento del parco naturale del «Mont Avic» ed al conseguimento degli obiettivi della presente legge, tenuto conto dei vincoli e delle limitazioni al godimento della proprietà conseguenti all'istruzione dell'area naturale protetta in un ambiente montano particolarmente difficoltoso, la Regione, con i propri fondi, può aumentare del 20% l'entità dei contributi e dei finanziamenti ove previsti da leggi regionali, fino alla concorrenza massima del 100% dei lavori previsti per la realizzazione di opere di conservazione e restauro ambientale, ivi compresi i manufatti di interesse agricolo o per agriturismo escursionistico e naturalistico, purché ricadenti nel territorio del parco naturale.

## Art. 12.

*Indennizzi*

1. Quando, all'interno del parco naturale del «Mont Avic», si verificano riduzioni documentabili dei redditi agro-silvo-pastorali, l'Ente gestore del parco provvede al conseguente indennizzo. Esso provvede, altresì, all'indennizzo dei danni, provocati dalla fauna selvatica.

## Art. 13.

*Sanzioni*

1. I limiti minimi e massimi edittali delle sanzioni amministrative regionali sono raddoppiati quando la violazione alle suddette leggi si verifichi all'interno del Parco naturale del «Mont Avic» e riguardi norme poste a tutela delle finalità del parco stesso.

2. L'importo massimo delle sanzioni amministrative non potrà ovunque superare il limite previsto dall'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente «Modifiche al sistema penale».

## Art. 14.

*Fondi per il funzionamento*

1. Al funzionamento del parco si provvede con apposito stanziamento annuale del bilancio della Regione, con i contributi di Enti e di privati nonché con eventuali proventi dell'attività del parco.

## Art. 15.

*Disposizione transitoria*

1. In attesa dell'espletamento di apposito concorso, da effettuarsi entro un anno dall'approvazione della presente legge, le funzioni di direttore del parco «Mont Avic» sono temporaneamente esercitate dal direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre o dal suo delegato.

## Art. 16.

*Norme di salvaguardia*

1. Fino a quando non entri in vigore il piano di gestione territoriale di cui all'articolo 9 sono comunque vietate le attività previste alle lettere a, c, d, e, f, i, l del secondo comma dell'articolo stesso.

## Art. 17.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante a carico della Regione, quale contributo annuale all'Ente gestore del parco, previsto in L. 300.000.000 per l'anno 1989 ed in annue L. 500.000.000 a decorrere dal 1990, graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 29355 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede: per l'anno 1989 mediante riduzione di L. 300.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) a valere sulle disponibilità dell'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio relative ad interventi per la creazione di aree naturali protette»; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 145.000.000;

per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per L. 1.000.000.000 delle risorse già iscritte al programma 2.2.1.08 «Parchi e riserve naturali» del bilancio pluriennale 1989/1991.

3. Eventuali rideterminazioni del contributo annuale regionale saranno disposte con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

## Art. 18.

*Variazioni al bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 ottobre 1989

ROLLANDIN

(*Omissis*).

89R1054

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1989, n. 67.

**Coltivazione di cave e torbiere e relativa Polizia Mineraria.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 47 del 31 ottobre 1989*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

*Disposizioni generali*

## Art. 1.

*Ambito di applicazione della legge*

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta disciplina, nell'ambito del proprio territorio, in conformità alle norme statutarie ed all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale, l'attività di coltivazione delle cave e torbiere, fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, recante norme per il recupero dei materiali inerti naturali ai fini delle opere pubbliche e per il riassetto delle escavazioni abbandonate.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili, non classificate nella prima categoria ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, concernente norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere, nonché ogni altro intervento sul suolo che comporti utilizzazione industriale di materiale di cava estratto, con esclusione delle cave e delle altre attività di lavorazione del marmo e delle pietre affini per uso ornamentale.

3. È esclusa dalla presente normativa, l'attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini per uso ornamentale, di cui alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 51.

## Art. 2.

*Attività estrattive e piano regionale delle attività estrattive*

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva è rilasciata nel rispetto del piano regionale o dei piani regionali approvati in dipendenza della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, salvo quanto previsto ai successivi articoli 12 e 20.

## Art. 3.

*Esercizio delle funzioni amministrative  
in materia di cave e torbiere*

1. L'autorizzazione relativa alla prosecuzione delle attività estrattive, all'apertura di nuove cave o torbiere, agli ampliamenti ed ai subingressi nelle coltivazioni, nonché alle opere ed agli impianti fissi a servizio della coltivazione, è di competenza della Giunta regionale, sentito il parere dei Comuni interessati e della Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 5.

2. Per le zone soggette a vincoli a carattere pubblicistico, di competenza regionale sia propria sia delegata, la Giunta regionale provvede al diniego o al rilascio dell'autorizzazione ed in questo secondo caso detta anche le prescrizioni relative alla tutela dei vincoli esistenti, essendo tale unico provvedimento assorbente ogni altro intervento amministrativo preposto a tutela dei vincoli in oggetto, fermo quanto disposto al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

## TITOLO II

*Autorizzazioni e concessioni*

## CAPO I

*Procedura di autorizzazione*

## Art. 4.

*Domanda di autorizzazione*

1. Le domande di autorizzazione per le cave o torbiere devono essere presentate all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Ufficio Miniere e Cave e contenere i seguenti dati:

- a) la generalità ed il domicilio per le persone fisiche; il nome sociale, la sede e la generalità del legale rappresentante per le Società;
- b) l'ubicazione della cava o della torbiera e l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda;
- c) il materiale o i materiali da coltivare;
- d) il periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione.

2. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati in duplice copia, che ne costituiscono parte integrante:

- a) progetto di coltivazione che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava, i metodi di coltivazione da adottare, i macchinari da impiegarsi, il programma di coltivazione, il numero dei dipendenti occupati, gli impegni finanziari previsti, i tempi di investimento;
- b) progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona, da realizzarsi durante e/o al termine della coltivazione, con annesse planimetriche e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare l'aspetto dei luoghi dopo l'intervento estrattivo e con specificazione dei tempi di attuazione dell'intervento di recupero;
- c) rapporto geotecnico che illustri dettagliatamente le compatibilità dell'intervento estrattivo con la stabilità dell'area interessata;
- d) rilevamento topografico che illustri la situazione planimetrica dell'area stessa;
- e) per le persone fisiche, il certificato di iscrizione dell'Ufficio Registro Ditte dell'Assessorato dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti; per le società di persone, il certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti, nonché l'atto costitutivo in vigore; per le società di capitali, il certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali rappresentanti e i poteri ai medesimi conferiti, il testo integrale dello statuto in vigore nonché, ove occorra, l'estratto autentico della deliberazione dell'assemblea o del consiglio di amministrazione da cui risulti il nome del rappresentante della società abilitato alla sottoscrizione della domanda;
- f) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione;

g) il relativo provvedimento autorizzativo per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblicistica di competenza statale;

h) la ricevuta del versamento a favore della Regione per le spese tecniche di istruttoria;

i) la ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione al Comune o ai Comuni interessati della domanda e relativi allegati.

3. Ove sia introdotta, per legge, la valutazione di impatto ambientale, il richiedente dovrà corredare la domanda con la relativa documentazione, quale sarà indicata dalla Giunta regionale.

4. L'istruttoria è curata dall'Ufficio Miniere e Cave dell'Assessorato dei Lavori Pubblici.

5. Ove l'istruttoria riguardi cave o torbiere situate in zone assoggettate a vincolo pubblicistico di competenza regionale, il predetto Ufficio cura il coordinamento del complesso dell'attività istruttoria con i competenti uffici degli altri Assessorati regionali, promuovendo anche sopralluoghi congiunti e pervenendo a risultanze che riflettano le indicazioni particolari inerenti alla tutela delle zone vincolate.

6. L'istruttoria si conclude con il parere della commissione prevista dall'articolo 5, che deve essere emesso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

7. Le spese tecniche per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente e vengono introitate dall'Amministrazione regionale sugli appositi capitoli iscritti nelle contabilità speciali del bilancio di previsione della Regione.

8. L'ammontare delle spese di cui al comma 7 è fissato, per gli anni 1989 e 1990, in Lire 500.000 e successivamente sarà rideterminato dalla Giunta regionale almeno ogni tre anni.

9. La domanda ed i relativi allegati devono essere presentati, in duplice copia, all'Ufficio Miniere e Cave dell'Assessorato dei Lavori Pubblici; altra copia della domanda, con i relativi allegati, deve essere presentata al Comune interessato, che deve esprimere parere entro 60 giorni e trasmetterlo all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Ufficio Miniere e Cave.

## Art. 5.

*Commissione tecnico consultiva*

1. È istituita, presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici, la Commissione tecnico consultiva per le cave e torbiere, composta:

- a) dall'Assessore regionale ai lavori Pubblici, che la presiede;
- b) dall'Ingegnere Capo Dirigente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, che svolge le funzioni di Presidente nell'ipotesi di impedimento dell'Assessore ai Lavori Pubblici;
- c) dal Dirigente del Servizio dell'Industria, artigianato ed energia dell'Assessorato regionale dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, o suo sostituto;
- d) dal Dirigente del Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, o suo sostituto;
- e) dal Dirigente dell'Ufficio regionale di Urbanistica dell'Assessorato del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, o suo sostituto;
- f) dal geologo del Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale;
- g) da un rappresentante designato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori;
- h) da un rappresentante designato dalla categoria degli imprenditori;
- i) da un rappresentante designato dalle Associazioni ambientaliste operanti in Valle d'Aosta e ufficialmente riconosciute con decreto del Ministero dell'Ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
- l) da 2 esperti: uno in programmazione territoriale e lavori pubblici e uno in giacimenti e tecnica mineraria, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza. Gli esperti devono essere scelti in base a documentata e riconosciuta attività scientifica e professionale svolta nel campo di specifica competenza.

2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici.

3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per il periodo della legislatura del Consiglio regionale; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

4. Per ogni membro della Commissione può essere designato un sostituto, seguendo la stessa procedura prevista per la designazione dei membri effettivi.

5. La Commissione formula pareri in merito alla valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattiva, nonché nei casi previsti dalla presente legge, ed inoltre quando l'Amministrazione regionale ne faccia richiesta.

6. Ai membri della Commissione tecnico-consulativa non dipendenti dell'Amministrazione regionale, compete una indennità di presenza di Lire 50.000 lorde per ogni giornata di seduta.

#### Art. 6.

##### *Criteri per il rilascio dell'autorizzazione e contenuto del provvedimento*

1. La Giunta regionale provvede sulla domanda di autorizzazione tenuto conto:

a) della salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona circostante;

b) della salvaguardia delle zone soggette a vincolo di competenza regionale anche delegata;

c) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale;

d) degli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell'organizzazione produttiva ed alla sistemazione ambientale;

e) di altri preminenti interessi generali.

2. L'autorizzazione deve contenere le prescrizioni concernenti le modalità della coltivazione e dirette alla salvaguardia degli interessi indicati nel primo comma.

3. Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente, da effettuare entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, relativamente agli interventi atti a garantire la ricomposizione dell'ambiente naturale alterato; l'autorizzazione è operativa solo dopo il tempestivo rilascio della garanzia prevista.

4. La Giunta regionale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro 120 giorni dalla sua presentazione, con notifica al richiedente e comunicazione al Comune o ai Comuni interessati del provvedimento adottato entro i successivi 15 giorni.

5. Copia del provvedimento deve essere affissa all'Albo Pretorio comunale per la durata di giorni 15.

#### Art. 7.

##### *Modificazione del provvedimento di autorizzazione*

1. La Giunta regionale può, per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione, previo parere della Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 5 e seguendo le procedure dell'articolo 6.

2. Qualora le modificazioni siano richieste dal coltivatore, quest'ultimo deve seguire la procedura di cui all'articolo 4.

#### Art. 8.

##### *Subingresso nell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione ha natura personale.

2. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o morti - causa a titolo particolare, l'avente causa deve chiedere alla Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione.

3. La Giunta regionale provvede, previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche dell'avente causa, sentita la Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 5.

4. Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, è soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.

5. Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredità, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento della Giunta regionale agli eredi che ne facciano domanda entro sei mesi dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge ed alla nomina, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice Civile, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione e con i terzi.

#### Art. 9.

##### *Durata e proroga dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni dieci e può essere prorogata, per lo stesso periodo e così di seguito, previa verifica della corrispondenza della prosecuzione della coltivazione ai criteri contenuti nell'articolo 6, seguendo la procedura di cui all'articolo 4.

2. La domanda di proroga deve essere presentata all'Ente competente in data non anteriore a otto e non posteriore a quattro mesi dalla data di scadenza del provvedimento autorizzativo.

#### CAPO II

##### *Regime di concessione*

#### Art. 10.

##### *Regime di concessione*

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 5, dispone l'inclusione delle cave e torbiere nel patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente provvede a darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, qualora il titolare del diritto sul giacimento:

a) non abbia intrapreso la coltivazione o non abbia dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al programma di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro il termine di 90 giorni fissato dalla Giunta regionale;

b) non abbia inoltrato domanda per l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni fissato dalla Giunta regionale o qualora la domanda stessa non sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 4 e non corrisponda ai criteri dell'articolo 6;

c) sia decaduto dall'autorizzazione;

d) non abbia inoltrato, per le coltivazioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di autorizzazione nei termini di cui all'articolo 20;

2. Il richiedente la concessione deve presentare domanda secondo le modalità e prescrizioni contenute nell'articolo 4.

3. La Giunta regionale provvede a norma dell'articolo 6.

4. La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni dieci e può essere prorogata, previa osservanza delle norme previste per il rilascio, sino all'esaurimento del giacimento.

5. Il trasferimento della concessione è disciplinato dalle norme di cui agli articoli 27 e 28 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

6. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo per ogni ettaro, o frazione dello stesso, di superficie oggetto della concessione, pari a:

a) L. 760.000 per le pietre da costruzione;

b) L. 600.000 per gli inerti e gli altri granulati, per le torbe e tutti gli altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

7. I canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione da parte della Giunta regionale ogni tre anni.

8. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del decreto di concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

## Art. 11.

*Diritti dei privati in caso di concessione*

1. Al proprietario della cava o della torbiera date in concessione deve essere corrisposto da parte del concessionario il risarcimento di ogni danno derivante dall'esercizio della cava o della torbiera data in concessione nonché, ove del caso, il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.

2. I diritti spettanti ai terzi sulla cava o torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario ai sensi del comma precedente.

## Art. 12.

*Estrazione di materiale di cava per interventi pubblici di somma urgenza*

1. Per esigenze connesse alla realizzazione di interventi pubblici di somma urgenza ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, il cui soddisfacimento non sia previsto dai piani di cui alla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, può, verificata la non convenienza, reperibilità del materiale di cava, esserne consentita l'estrazione in deroga alle individuazioni territoriali delle aree estrattive.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati dai lavori di cava, seguendo quanto disposto dagli articoli 4 e 5.

3. Qualora si provveda mediante concessione, ai sensi dell'articolo 10, è preferito quale concessionario l'ente realizzatore dell'opera pubblica.

4. Il materiale estratto nelle cave di cui al presente articolo deve essere impiegato esclusivamente per la realizzazione degli interventi pubblici sopra indicati.

## Art. 13.

*Opere ed impianti in funzione dell'attività estrattiva*

1. In presenza dei piani delle attività estrattive approvati ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, gli impianti fissi e le opere a servizio della coltivazione di cave devono essere allocati nelle aree individuate nei piani stessi uniformandosi alle prescrizioni ivi contenute, salvo divieti espressi contenuti negli strumenti urbanistici comunali.

2. Per tutte le attività estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

3. I relativi provvedimenti sono di competenza della Giunta regionale, con le procedure previste dall'articolo 4.

4. Qualora per tali opere ed impianti fissi sia richiesta la concessione edilizia, il Sindaco del Comune interessato deve rilasciarla entro 90 giorni, previa verifica di conformità alle previsioni dei piani estrattivi o dell'autorizzazione regionale, ponendo a carico del coltivatore gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalle leggi vigenti.

## Art. 14.

*Prescrizioni comuni a più cave*

1. Nel caso di coltivazioni di più cave di una stessa zona la Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 5, deve determinare le prescrizioni comuni a tutte le opere al servizio delle cave, comprese le discariche e il deflusso delle acque.

2. Per l'esecuzione di lavori di preparazione, la manutenzione e l'uso di opere comuni attinenti all'attività di cava e per esigenze di coordinamento della coltivazione possono costituirsi consorzi facoltativi od obbligatori secondo le disposizioni dei commi che seguono.

3. La costituzione dei consorzi facoltativi è comunicata entro trenta giorni dagli interessati all'Amministrazione regionale mediante la produzione di copia dell'atto costitutivo.

4. La costituzione dei consorzi obbligatori può essere disposta dalla Giunta regionale e comunque quando lo impongano esigenze di sicurezza ovvero di tutela ambientale della zona, nonché quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti almeno i due terzi dei fondi relativi all'area interessata.

5. In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedano secondo le direttive unitarie fissate, la Giunta regionale può nominare un commissario, il quale provvede all'esecuzione diretta delle opere, assumendo la rappresentanza e l'amministrazione del consorzio fino all'attuazione delle direttive fissate, con addebito delle spese a carico del consorzio.

6. Al riguardo il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempienza, della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, concernente disposizioni relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

## Art. 15.

*Estinzione e revoca dell'autorizzazione e della concessione*

1. L'autorizzazione e la concessione si estinguono:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza, previa diffida del Presidente della Giunta regionale, qualora il coltivatore non osservi le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione o non ottemperi a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 6.

2. L'autorizzazione e la concessione possono essere revocate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all'art. 5, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

## TITOLO III

*Controlli e sanzioni*

## Art. 16.

*Vigilanza*

1. La vigilanza sulla coltivazione delle cave e torbiere è attuata dall'Amministrazione regionale tramite l'Ufficio Miniere e Cave dell'Assessorato dei Lavori Pubblici.

2. Per le cave inserite in zone vincolate di competenza regionale la vigilanza sarà attuata anche dagli Uffici degli Assessorati regionali competenti.

3. I Comuni e le Comunità Montane concorrono alla vigilanza, segnalando le eventuali irregolarità riscontrate nelle attività di coltivazione.

4. L'Ufficio Miniere e Cave dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, anche tramite gli Uffici degli Assessorati regionali competenti per le zone vincolate di competenza regionale anche delegata, redige annualmente una relazione a riguardo dello stato delle coltivazioni di cava e, al termine di ogni coltivazione, una relazione tecnica di verifica dell'attuazione degli interventi di risistemazione ambientale.

## Art. 17.

*Adempimenti particolari*

1. Gli esercenti di cave e torbiere devono:

a) fornire all'Ufficio Miniere e Cave dell'Assessorato dei Lavori Pubblici i dati statistici di cui al regio decreto 18 dicembre 1927, n. 2717, concernente l'obbligo di denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave;

b) mettere a disposizione dell'Ufficio di cui alla lettera a) e di quelli degli Assessorati regionali competenti nelle zone soggette a vincolo di competenza regionale anche delegata tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso e quelli di sistemazione ambientale.

2. I funzionari dei suddetti uffici possono richiedere, in caso di rifiuto, la necessaria assistenza alla Pubblica Autorità.

3. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godono della garanzia stabilita dall'articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, concernente il riordinamento del servizio statistico.

## Art. 18.

*Sanzioni*

1. Chiunque compia atto di coltivazione di cave o torbiere senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa di lire 20.000.000, è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione, oltre all'eventuale pronuncia di decadenza, è prevista una sanzione pecuniaria da L. 10.000.000 a L. 20.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto nonché, qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, alla sistemazione secondo le prescrizioni dell'organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

3. Le sanzioni amministrative previste ai precedenti commi sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale ed i proventi sono introitati nel bilancio regionale.

4. Nell'ipotesi di cui al primo ed al secondo comma il Presidente della Giunta regionale deve provvedere all'immediata sospensione dei lavori illegittimi.

## Art. 19.

*Polizia Mineraria*

1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e 24 maggio 1979, n. 886, concernenti norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro in materia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302, concernenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Il Presidente della Giunta regionale esercita, nelle materie di cave e torbiere, le funzioni già attribuite con il citato decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al Prefetto ed al Corpo delle Miniere.

3. Le funzioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche alle norme di carattere tecnico ed antinfortunistico sull'impiego degli esplosivi nelle attività estrattive.

4. Sino a che non sarà adeguatamente strutturato l'Ufficio regionale Miniere e Cave, il Presidente della Giunta regionale può avvalersi del Corpo Nazionale delle Miniere del Ministero Industria Commercio ed Artigianato.

5. Per assolvere direttamente le funzioni di cui sopra il Presidente della Giunta regionale si avvale dell'Ufficio addetto all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici e può delegare al funzionario responsabile la firma di atti già di competenza dell'Ingegnere capo del Corpo delle Miniere.

6. I funzionari regionali di Polizia Mineraria, qualora, nell'esercizio delle loro funzioni, rivelino situazioni che richiedono interventi di tutela dell'igiene del lavoro e delle malattie professionali, sono tenuti a segnalare all'Unità sanitaria locale.

7. I funzionari regionali di Polizia Mineraria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono ufficiali di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e dell'ultimo comma dell'articolo 221 del Codice di Procedura Penale.

8. La nomina dei nuovi funzionari avviene previo accertamento, da parte della Giunta regionale, dei requisiti richiesti per l'espletamento delle funzioni di Polizia Mineraria.

9. I funzionari di cui al presente articolo devono essere muniti di apposito documento regionale di riconoscimento attestante la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

10. Gli imprenditori, i direttori ed il personale dipendente delle aziende esercenti le cave e torbiere, acque minerali e termali, hanno l'obbligo di agevolare tali ispezioni e di fornire le notizie ed i dati necessari.

## TITOLO IV

*Disposizioni transitorie*

## Art. 20.

*Regime transitorio*

1. Per le coltivazioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge il coltivatore è tenuto a presentare, entro 6 mesi dalla predetta data, domanda di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4.

2. La Giunta regionale provvede in merito entro 60 giorni dal ricevimento del parere della Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 5 ed in ogni caso entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.

3. Qualora le cave in atto alla data di entrata in vigore della presente legge siano escluse dalle zone previste nei piani delle attività estrattive di cui alla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, l'autorizzazione non può superare un anno ed è diretta alla risistemazione ambientale di tutta l'area interessata dalla coltivazione di cava e ciò con la garanzia di cui all'articolo 6.

4. Qualora le cave in atto alla data di entrata in vigore della presente legge siano in un ambito territoriale per il quale non sia ancora stato approvato il piano regionale delle attività estrattive di cui alla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, l'autorizzazione è rilasciata sino alla data di approvazione del relativo piano estrattivo e può proseguire, previa verifica di compatibilità ed in conformità alle prescrizioni del piano di cui alla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108.

5. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto il coltivatore decade dal diritto alla coltivazione e la Giunta regionale adotta provvedimenti opportuni a carico del coltivatore, anche in ordine al recupero ambientale, in relazione ai lavori successivi all'entrata in vigore della presente legge; per l'escavazione precedente si provvede in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108.

6. La stessa disposizione si applica all'ipotesi di prosecuzione di coltivazioni non legittime di cave o torbiere.

7. Le coltivazioni legittimamente esercitate, all'entrata in vigore della presente legge possono essere proseguite sino a che non intervenga provvedimento ai sensi dei commi precedenti.

## TITOLO V

*Disposizioni finanziarie*

## Art. 21.

*Disposizioni finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, valutati in annue L. 5.000.000, graveranno sull'istituendo capitolo 28280 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla relativa copertura si provvede:

per l'anno 1989 mediante riduzione di L. 5.000.000 dallo stanziamento previsto al capitolo 26555 del bilancio per l'esercizio in corso;

per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per L. 10.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3 - 2 «Altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989/1991»

## Art. 22.

*Variazioni di bilancio*

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

## Art. 23.

*Dichiarazione di urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 ottobre 1989.

ROLLANDIN

89R1055

**LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1989, n. 68.**

**Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 47 del 31 ottobre 1989)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**CAPO I**

*Disposizione generale*

Art. 1.

*Campo di applicazione e durata*

1. La Regione Valle d'Aosta con la presente legge recepisce l'accordo regionale in data 5 luglio 1989 per il rinnovo contrattuale 1988/1990 del personale della Regione nelle parti in cui innova, modifica ed integra le disposizioni vigenti nell'ordinamento regionale.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano al personale dell'Amministrazione regionale, compreso il Corpo Forestale Valdostano e il personale delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione e al personale degli enti dipendenti dalla Regione, e si riferiscono al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990.

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.

**CAPO II**

*Struttura dell'amministrazione regionale*

Art. 2.

*Organici*

1. Le dotazioni organiche complessive distinte per qualifiche dirigenziali, vice dirigenziali e per livello funzionale sono stabilite nella tabella A).

2. Il contingente organico complessivo delle strutture facenti capo rispettivamente alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale è determinato, nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A), con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con l'Ufficio di Presidenza per quanto concerne i servizi del Consiglio.

3. Le dotazioni organiche, distinte per qualifiche funzionali e per profili professionali dei singoli Servizi, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze.

4. Le procedure di cui ai precedenti commi sono adottate previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.

5. Nell'ambito dello stesso Servizio l'utilizzazione del personale assegnato è disposta dal dirigente, anche con variazioni rispetto alle previsioni organiche riferite alle singole componenti organizzative nel rispetto delle qualifiche funzionali possedute.

Art. 3.

*Profili professionali*

1. Presso la Giunta regionale è istituita, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione paritetica, composta di otto membri, di cui quattro in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e quattro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.

2. Detta commissione è preposta all'individuazione e descrizione dei profili professionali in relazione all'organizzazione del lavoro nella specifica realtà dell'amministrazione regionale, al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e di quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento a:

a) riallineamento tra i profili professionali esistenti nell'amministrazione regionale e quelli esistenti negli altri comparti del pubblico impiego;

b) individuazione dei:

1) contenuti delle qualifiche regionali che presentano un inquadramento differenziato rispetto ad altri Enti;

2) contenuti di qualifiche relative a situazioni, esistenti di fatto, consolidate, e formalmente riconosciute che richiedano inquadramento diverso;

3) contenuti di qualifiche relative a situazioni di fatto esistenti, e non formalmente riconosciute, che richiedano un inquadramento diverso.

3. I lavori della commissione dovranno concludersi con apposite articolate proposizioni, finalizzate, anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili professionali, che saranno approvate con legge regionale entro il 31 dicembre 1990.

4. Le identificazioni e i relativi inquadramenti dei suddetti profili professionali avranno decorrenza dal 1° gennaio 1988 o dalla data di nomina se successiva.

Art. 4.

*Collocazione di alcune qualifiche nei livelli funzionali retributivi*

1. In armonia con i principi contenuti nelle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 29 marzo 1983, n. 93 e con riferimento alle funzioni attribuite alla Regione, il personale appartenente alle qualifiche professionali elencate nella allegata tabella B, tenuto conto dei profili professionali definiti, è collocato, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, nei livelli funzionali a fianco indicati.

Art. 5.

*Accesso agli impieghi regionali*

1. Il reclutamento del personale è effettuato, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso pubblico.

2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo professionale e qualifica funzionale, previa valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, ricorrendo, ove possibile, a procedure semplificate e automatizzate definite previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 75 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e agli articoli 2 e 4 della legge regionale 9 novembre 1988, n. 38.

3. Il concorso pubblico è bandito per profili professionali nell'ambito dell'intera amministrazione, fatta eccezione per i posti dei ruoli tecnici, per quelli appartenenti all'ottavo livello funzionale retributivo e per le qualifiche vice dirigenziali e dirigenziali.

4. Un terzo dei posti messi a concorso, arrotondato per eccesso, è riservato ai dipendenti regionali titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo nel livello o qualifica funzionale immediatamente inferiore. A tale riserva può concorrere:

a) il personale che abbia un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica o livello immediatamente inferiore e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso ai medesimi;

b) il personale in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso ed in possesso di un'anzianità minima di tre anni nella qualifica o livello immediatamente inferiore.

5. La riserva non opera, salvo l'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, se il titolo di studio o di specializzazione sia specificamente richiesto per il posto messo a concorso, con l'esclusione di qualsiasi altro titolo. La riserva non opera altresì nel caso in cui venga a concorso un solo posto.

6. Con apposito regolamento, in accordo con le organizzazioni sindacali, saranno definiti i profili professionali che debbono essere coperti mediante procedure concorsuali interne. Nelle more dell'emanazione di detto regolamento si applica la normativa regionale vigente in materia di concorsi, salvo che per i posti che saranno istituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui il concorso interno abbia dato esito negativo o sia andato deserto, la nomina a ruolo è effettuata mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

7. Il computo della percentuale di posti riservata deve essere calcolato sul totale dei posti vacanti per ogni qualifica alla data del 31 dicembre di ogni anno.

8. I posti che in ogni concorso non venissero utilizzati in favore dei dipendenti aventi titolo alla riserva sono attribuiti agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria.

9. Al 31 dicembre di ogni anno l'Amministrazione regionale accerta la disponibilità dei posti vacanti di organico, che devono essere messi a concorso, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, entro il termine di un anno dalla data di accertamento.

10. I posti di ottavo livello funzionale retributivo che saranno istituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge saranno coperti mediante concorso pubblico. Detti concorsi sono differenziati, nei rispettivi bandi, a seconda del diploma di laurea richiesto e delle specifiche funzioni da svolgere.

11. L'art. 9 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32 è abrogato. Le disposizioni di cui all'art. 79 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, e dall'art. 5 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 continuano ad essere applicate limitatamente ai posti ancora vacanti all'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 6.

##### *Accesso alle qualifiche vice dirigenziali*

1. In attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza i posti di vicedirigente dell'Amministrazione regionale che si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami, per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale, mentre il restante 20 per cento verrà coperto mediante concorso pubblico per titoli ed esami:

a) *concorso speciale per esami* - al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati, in possesso del diploma di laurea, inquadrati nell'ottava qualifica che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio nella stessa;

b) *corso-concorso* - sono ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale i dipendenti regionali inquadrati nell'ottavo livello e con almeno cinque anni di servizio effettivo nello stesso al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.

A detto concorso possono essere ammessi impiegati direttivi delle amministrazioni pubbliche con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera;

c) *concorso pubblico* - al concorso pubblico per titoli ed esami è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, in possesso di laurea, appartenente alle qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa.

2. Il corso di formazione è organizzato dalla Regione che a tal fine può servirsi di istituti o enti specializzati. La Giunta regionale stabilisce le discipline di insegnamento ed i relativi programmi. Il corso ha la durata minima di sei mesi; sarà ad indirizzo spiccatamente professionale e verterà essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'Amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficienza e l'efficacia, della sua azione, in un quadro di approfondimento della cultura giuridico-amministrativa, socio-economica e tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. La nomina è effettuata secondo la graduatoria formata sulla base dei risultati degli esami finali del corso e, nel limite dei posti da ricoprire.

3. Gli esami dei concorsi e del corso-concorso di cui al precedente primo comma, consistono in due prove scritte e un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di sette decimi in ciascuna delle due prove scritte.

4. Le commissioni esaminatrici, di cui all'art. 88 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 12, sono integrate da un docente universitario e nel caso del corso-concorso, da un docente del corso.

5. Limitatamente ai posti di vice dirigente, comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito l'accesso, in via transitoria, secondo la disciplina attualmente vigente. Detta disciplina non può comunque essere applicata per i posti di vice dirigente istituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1991 cessa di avere applicazione l'art. 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, come modificato dall'art. 14 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.

#### Art. 7.

##### *Personale straordinario*

1. La regione può costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per qualifica, categorie e profili professionali iscritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, di durata non superiore a nove mesi.

2. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, è consentita per la realizzazione di interventi finalizzati riguardanti in particolare i settori della tutela dei beni culturali e ambientali, delle attività culturali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, dei servizi socio-assistenziali a favore degli anziani, dei portatori di handicap, e dei minori, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti, nonché per ulteriori esigenze concernenti settori di competenza regionale da individuare con deliberazione della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.

3. Il personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie e profili professionali iscritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima è reclutato mediante prove selettive attitudinali, appositamente bandite, ed espletate con l'osservanza delle norme stabilite per i concorsi pubblici per i dipendenti regionali, o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario nel caso di personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie o profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo.

4. Nel caso di interventi concernenti i servizi socio-assistenziali a favore degli anziani, dei portatori di handicap e dei minori, possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a un anno.

5. Il personale di cui al presente articolo fruisce del trattamento economico del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale. Allo stesso personale competente l'indennità integrativa speciale, se dovuto, e alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

6. È abrogata, in particolare, la lettera b) del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, come modificato dalle leggi regionali 22 giugno 1981, n. 34, 19 giugno 1984, n. 23 e 5 maggio 1986, n. 21.

### CAPO III

## ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

### Art. 8.

#### *Diritto allo studio*

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

2. I permessi di cui al primo comma sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualifica professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate le seguenti modalità:

a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al primo comma, non dovranno superare il tre per cento del totale del personale di ruolo in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

b) l'utilizzazione del monte ore è disposta in modo da soddisfare prioritariamente le richieste relative alla scuola dell'obbligo; il restante monte ore è diviso in parti uguali per il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di laurea, o corsi universitari di cui al comma 2;

c) per i permessi relativi al conseguimento del diploma di laurea, il dipendente dovrà superare nell'anno accademico cui si riferisce la concessione delle centocinquanta ore, il 50 per cento degli esami previsti dal curriculum universitario.

4. Il personale interessato ai corsi di cui al presente articolo ha diritto, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni a orari di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

5. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al secondo comma è tenuto a presentare all'amministrazione regionale idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni i permessi già utilizzati sono recuperati come previsto dal successivo comma.

6. Nell'anno successivo a quello di concessione dei permessi, l'amministrazione regionale provvede al recupero delle ore utilizzate e non dovute.

### Art. 9.

#### *Lavoro straordinario*

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

2. La giunta regionale determina le modalità di effettuazione delle ore straordinarie tenendo conto delle esigenze di servizio, rimanendo comunque esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la spesa annua complessiva non può superare il limite di centoventi ore annue per dipendente.

4. Lo stanziamento annuo complessivo per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario non può superare il valore del prodotto di settanta ore per il numero dei dipendenti e per il compenso unitario per ciascuno attribuibile per prestazioni straordinarie in relazione alla qualifica funzionale rivestita. Il limite massimo individuale non può eccedere le duecento ore annue.

5. Per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardante un numero di dipendenti non superiore al 2 per cento dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario, il limite massimo individuale può essere superato, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto dal presente quarto comma.

6. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo salvo specifiche situazioni particolari individuate in accordo con le organizzazioni sindacali. Le modalità di concessione del riposo compensativo sono fissate dalla giunta regionale previo accordo con le organizzazioni sindacali.

7. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non è compreso nei limiti del presente articolo.

8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;

b) indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

c) rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

9. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

a) al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno;

b) al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

c) al 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

10. Sono abrogati, in particolare, l'art. 128 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e l'art. 38 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

### Art. 10.

#### *Mensa*

1. Al fine di agevolare la realizzazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori l'amministrazione regionale assicura il servizio di mensa e concorre nelle spese relative nella misura di 2/3.

2. Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione se la mensa è gestita da terzi; la quota fissa così determinata vale quale rimborso forfettario al personale che non possa utilizzare le mense convenzionate aventi sede nel capoluogo regionale, ma debba ricorrere ai punti di ristoro funzionali nella località sede di servizio.

3. Per poter fruire del diritto alla mensa il personale deve essere effettivamente in servizio. Il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di servizio. È esclusa in ogni caso ogni forma di monetizzazione indennizzante.

4. Il servizio di mensa è gratuito per il personale educativo che contestualmente è tenuto ad assicurare l'assistenza ai minori portatori di handicap e il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

### Art. 11.

#### *Pari opportunità*

1. La regione, nell'intento di attivare misure e meccanismi che consentano una reale parità tra uomini e donne all'interno dell'amministrazione individua, in accordo con le organizzazioni sindacali, gli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici, anche attraverso iniziative di studio, ricerca e divulgazione.

2. A tal fine, con provvedimento della giunta regionale è costituito un apposito comitato per la parità composto da rappresentanti dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con le finalità di proporre agli organi istituzionali piani di intervento finalizzati a creare effettive condizioni di pari opportunità. Nel designare i propri rappresentanti, l'amministrazione tiene conto della formazione e dell'esperienza professionale acquisite nel settore del lavoro femminile e delle pari opportunità. Il comitato relaziona alla giunta regionale almeno una volta all'anno sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti primo e secondo comma, il comitato può richiedere all'amministrazione di fornire ogni utile informazione.

4. Il comitato per la parità può avvalersi degli apporti:

a) dei componenti della commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna;

b) dei componenti della consultà regionale per la condizione femminile di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 65;

c) dei componenti del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici;

d) del consigliere per la parità di cui al quarto comma dell'art. 4 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 725 convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali»;

e) di esperti di provata qualificazione ed esperienza.

#### CAPO IV

### TRATTAMENTO ECONOMICO

#### Art. 12.

##### *Determinazione trattamento economico*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1988 lo stipendio complessivo spettante al personale di ruolo collocato nei livelli viene determinato sommando i seguenti elementi retributivi, in conformità alla posizione individuale di ciascun dipendente:

a) stipendio, nelle misure risultanti dall'allegato C) della presente legge;

b) assegni *ad personam* comunque denominati eventualmente in godimento;

c) importo derivante dalla monetizzazione dell'anzianità economica risultante dal congelamento della classe di stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1987, maggiorato dei ratei di classe di stipendio in corso di maturazione alla stessa data. Se il dipendente nella progressione economica in atto al 31 dicembre 1987 ha conseguito tutte le classi, l'importo si calcola sull'incremento economico dell'aumento successivo all'ultima classe o aumento periodico maturato.

2. Con decorrenza 1° luglio 1988 è conglobata nello stipendio una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

#### Art. 13.

##### *Salario individuale di anzianità*

1. In attesa di definire un nuovo sistema di riconoscimento dell'anzianità lo sviluppo orizzontale per classi ed aumenti viene congelato alla data del 1° gennaio 1988.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990 al personale di ruolo collocato nei livelli è corrisposto, quale salario di anzianità, una somma fissa per ciascun livello funzionale retributivo nelle misure lorde risultanti dall'allegata tabella D), differenziate per il personale che abbia maturato un'anzianità fino a 14 anni e oltre i 14 anni.

3. Al personale assunto o inquadrato in data successiva al 1° gennaio 1988 la somma di cui al primo comma competente in proporzione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio alla data del 31 dicembre 1989. La proporzione sarà calcolata in base a ventiquattresimi.

4. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento computati sull'importo iniziale del livello funzionale retributivo di appartenenza. Tali maggiorazioni sono riassorbite in occasione dell'attribuzione del beneficio di cui al successivo comma.

5. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 31 dicembre 1991, la contrattuale entro il 31 dicembre 1991, la retribuzione individuale di anzianità viene incrementata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 di un importo pari alla somma di cui al secondo comma.

#### Art. 14.

##### *Indennità di funzione*

1. È istituita l'indennità di funzione per posizioni che comportino l'assunzione di particolari responsabilità in relazione al profilo di appartenenza e al coordinamento di strutture organizzative regionali. Essa viene corrisposta nella misura del 10 per cento annuo lordo calcolato sul valore tabellare dell'anno corrispondente a quello dell'attribuzione. Saranno definiti in sede di contrattazione articolata i criteri, le modalità e le qualifiche per l'attribuzione di detta indennità, anche in relazione alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici.

#### Art. 15.

##### *Passaggi di qualifica*

1. Nei passaggi a qualifiche di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1987, oltre al trattamento economico previsto dalla tabella C) per il livello di nuovo inquadramento e ad eventuali assegni *ad personam*, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di avanzamento.

2. In caso di passaggio all'amministrazione regionale, anche mediante concorso, dallo Stato o da altri enti e amministrazioni pubbliche, al dipendente viene riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità conseguita nell'ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.

#### Art. 16.

##### *Compenso incentivante*

1. Al personale di cui all'art. 1, fatta eccezione per il personale appartenente al Corpo forestale Valdostano, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1988 un compenso incentivante la produttività nelle misure lorde stabilite, per ciascuna qualifica funzionale, nell'allegata tabella E) in relazione alla effettiva prestazione giornaliera di servizio.

2. Il compenso non è corrisposto al personale che, per qualsiasi motivo, non presta servizio presso l'amministrazione regionale fatta eccezione per quello assente per infermità o infortunio dipendente da causa di servizio.

3. Il compenso incentivante compete anche al personale regionale distaccato, o comandato presso altre amministrazioni, presso le quali viene erogato il compenso di cui innanzi. In tal caso il compenso è corrisposto dall'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, con onere a carico degli stanziamenti dei propri capitoli di spesa previsti in bilancio.

4. Le misure mensili indicate nell'allegata tabella vengono corrisposte per non più di undici mesi all'anno, globalmente considerati, anche se per frazioni di mese.

5. Tali misure sono ridotte di un venticesimo per ogni giornata lavorativa di assenza, se l'orario settimanale è articolato in sei giornate e di un ventiduesimo se l'orario settimanale è articolato in cinque giornate.

6. Salvo il recupero del servizio non prestato, eventuali ritardi giornalieri o assenze di durata pari o superiore a sessanta minuti, verificatisi durante l'orario di servizio, comportano la riduzione del 50 per cento dell'importo giornaliero del compenso di cui alla tabella E); ritardi giornalieri inferiori alla predetta durata comportano la medesima riduzione dell'importo giornaliero ogni qualvolta il loro cumulo raggiunga i sessanta minuti, nel corso del mese.

7. Le assenze e i ritardi di cui innanzi vanno rilevati e portati a conoscenza dell'interessato.

8. Nei casi di sanzioni disciplinari che comportino la riduzione o sospensione dello stipendio, il compenso incentivante viene sospeso per la durata della sanzione.

## Art. 17.

*Indennità*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge competono le seguenti indennità:

a) le indennità di cui agli artt. 11 (lavoro notturno e festivo), 12 (trasferte), 13 (indennità di cassa) e 14 (reperibilità) della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54, recante recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1985/1987, sono maggiorate del 20 per cento;

b) limitatamente al personale appartenente al Corpo forestale Valdostano le indennità di trasferta Tissa e di reperibilità di cui agli articoli 12 e 14 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54, rimangono fissate negli importi previsti dalla citata legge regionale sotto la vigenza del contratto 1985/1987;

c) al personale in servizio nelle sale operative del Servizio elaborazione dati della Presidenza della giunta regionale è corrisposta l'indennità di centro meccanografico nella misura fissa di L. 60.000 lorde mensili; detta indennità è corrisposta in rapporto alla effettiva presenza in servizio;

d) al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata dalla Casa da Gioco di Saint-Vincent, l'indennità di servizio di cui all'art. 8 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54 è corrisposta nelle seguenti misure:

1) la misura fissa mensile è stabilita in L. 300.000 lorde per i controllori e L. 370.000 per i vice commissari;

2) la maggiorazione oraria è determinata nel 20 per cento per il servizio prestato dalle ore 17,30 alle ore 22, e nel 45 per cento per il servizio prestato dalle ore 22 alle ore 5;

e) al personale appartenente al Corpo forestale Valdostano l'indennità mensile di cui all'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 74, concernente norme sul Corpo forestale Valdostano, compete a decorrere dal 1° gennaio 1988, nelle stesse misure e con le stesse modalità previste per le corrispondenti qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato; gli ulteriori adeguamenti saranno estesi con le procedure di cui all'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.

2. L'attribuzione delle nuove indennità e l'aggiornamento di quelle già corrisposte decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 18:

*Scaglionamento dei benefici contrattuali*

1. Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguiti alla applicazione del presente accordo vengono attribuiti salvo quanto previsto agli articoli 9, 16 e 17, con le decorrenze e percentuali di seguito specificate, prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:

dal 1° gennaio 1988: trenta per cento;

dal 1° gennaio 1989: quaranta per cento;

dal 1° gennaio 1990: trenta per cento.

## CAPO V

## NORME FINALI E DI RINVIO

## Art. 19.

*Norma di rinvio*

1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, sono demandate alla contrattazione articolata le seguenti materie:

a) l'introduzione di procedure semplificate e autorizzate per il reclutamento del personale regionale ai sensi dell'art. 5;

b) l'individuazione dei profili professionali che debbono essere coperti mediante procedure concorsuali interne ai sensi dell'art. 5;

c) le proposte per le determinazioni del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 9;

d) le proposte per l'attuazione di pari opportunità attraverso piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, ai sensi dell'art. 11;

e) la definizione dei criteri, delle modalità e delle qualifiche per l'attribuzione dell'indennità di funzione, ai sensi dell'art. 14;

f) le relazioni sindacali;

g) i compensi per prestazioni non in connessione con la carica;

h) le aspettative e i permessi per i dipendenti che ricoprono cariche elettive.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere avviate le trattative per la stipulazione degli accordi articolati nelle materie di cui al precedente primo comma, secondo le procedure previste dalla legge regionale recante normativa in materia di contrattazione collettiva.

## Art. 20.

*Norme finali*

1. Restano in vigore le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32. Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54 e dell'art. 15 della presente legge si applicano al personale indicato dall'art. 3 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.

## Art. 21.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 27 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 e all'art. 16 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54.

2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

## Art. 22.

*Norme finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 6.087.000.000 per l'anno 1989 ed in annue L. 11.828.000.000 a decorrere dall'anno 1990 graverà sui capitoli indicati al successivo art. 23.

2. Alla relativa copertura si provvede:

a) per l'anno 1989 mediante riduzione di L. 6.087.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)» del bilancio per l'esercizio in corso a valere sulle disponibilità dell'accantonamento previsto all'allegato n. 8 concernente il rinnovo contrattuale del personale regionale comprensivo del premio incentivante la produttività;

b) per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo delle disponibilità già previste ai seguenti programmi del bilancio pluriennale 1989/1991:

1.2 personale regionale per L. 16.158.000.000;

3.2 altri oneri non ripartibili per L. 7.498.000.000;

c) per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

## Art. 23.

*Variazioni di bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

## Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 ottobre 1989

ROLLANDIN

(*Omissis*).

89R1056

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1989, n. 52.

Nuove norme in materia di agevolazioni tariffarie sui servizi di pubblico trasporto di persone di concessione regionale.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 23 del 19 agosto 1989)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Viaggio gratuito sugli autoservizi ordinari di concessione regionale.*

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, hanno diritto al viaggio gratuito sugli autoservizi ordinari di concessione regionale, nei giorni feriali e festivi e senza limitazioni di orario e di percorso, i cittadini residenti nel Lazio appartenenti alle seguenti categorie:

a) privi della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi acquisito anche attraverso correzione di lenti e loro accompagnatori se previsti dalla legge;

b) mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi di servizio, dalla prima alla quarta categoria e loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

c) inabili, invalidi civili ed invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una capacità di lavoro ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale o meno di un terzo, e loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

d) invalidi civili ai quali sia stata accertata una capacità lavorativa residuale pari o superiore ad un terzo ma affetti da motu e/o neurolesioni comportanti gravi pregiudizi alla deambulazione e loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

e) sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

2. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, hanno, altresì, diritto al viaggio gratuito sugli autoservizi ordinari di concessione regionale, nei giorni feriali e festivi e senza limitazioni di orario e di percorso, i cittadini residenti nel Lazio titolari di trattamento pensionistico non superiore a quello minimo corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, purché privi di altro reddito oltre quello avente titolo dal trattamento pensionistico predetto.

## Art. 2.

*Agevolazioni tariffarie sugli autoservizi ordinari di concessione regionale*

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, possono ottenere il rilascio di biglietti o di abbonamenti, a tariffa ridotta o di abbonamenti, a tariffa ridotta sugli autoservizi ordinari di concessione regionale, i cittadini residenti nel Lazio appartenenti alle categorie di seguito specificate:

a) mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi di servizio, assegnati alle categorie oltre la quarta;

b) invalidi civili ed invalidi del lavoro, ai quali sia stata accertata una capacità lavorativa residuale pari o superiore ad un terzo ma non inferiore al cinquanta per cento, a condizione che il loro personale reddito annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'I.R.P.E.F. (Imposta sul reddito delle persone fisiche), non risulti superiore alla fascia di reddito più alta tra quelle previste dall'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni;

c) pensionati con trattamento economico non superiore a quello minimo corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, possessori di altri redditi oltre quello avente titolo dal trattamento economico predetto, a condizione che il loro personale reddito annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'I.R.P.E.F., non risulti superiore alla fascia di reddito più alta tra quelle previste dall'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni.

2. La riduzione tariffaria è determinata, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura del settanta per cento del prezzo stabilito, in via ordinaria, per il rilascio dei titoli di viaggio richiesti.

## Art. 3

*Modalità per il rilascio delle concessioni di viaggio gratuite o a tariffa ridotta*

1. Per ottenere le concessioni di viaggio di cui agli articoli n. 1 e n. 2 della presente legge, gli interessati devono munirsi di apposita tessera personale di riconoscimento a validità biennale, che sarà rilasciata dall'azienda o dall'impresa esercente il servizio.

2. Detta tessera personale di riconoscimento dovrà essere conforme ai modelli che saranno approvati con deliberazione della Giunta regionale. Con la stessa deliberazione, la Giunta regionale stabilirà, altresì, per ciascun biennio, il prezzo di rilascio della tessera di cui sopra, che gli interessi dovranno corrispondere all'azienda od all'impresa esercente il servizio, a titolo di rimborso dei costi per l'istruttoria amministrativa occorrente per il rilascio predetto e per la stampa e l'emissione della tessera medesima.

3. Il rilascio della tessera avrà luogo dietro presentazione, da parte degli interessati, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

4. La tessera personale di riconoscimento, rilasciata ai cittadini individuati nel precedente art. 1, costituisce titolo di viaggio per la libera circolazione sulla rete degli autoservizi ordinari di concessione regionale, gestiti dall'azienda o dall'impresa emittente. Nel caso in cui il titolare della tessera abbia diritto all'accompagnatore, la validità della tessera stessa è estesa a quest'ultimo e la circostanza dovrà essere fatta risultare sul documento di viaggio.

5. La tessera personale di riconoscimento, rilasciata ai cittadini individuati nell'art. 2 della presente legge, dà titolo all'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti a tariffa ridotta, nella misura e con le limitazioni stabilite negli articoli 2 e 7 della presente legge.

## Art. 4.

*Procedura per il rimborso degli oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale*

1. In relazione al disposto di cui all'art. 31, quinto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 131, le concessioni gratuite di viaggio di cui all'art. 1 della presente legge non comportano alcun onere a carico del bilancio regionale; le concessioni di viaggio a tariffa ridotta, di cui al precedente art. 2, portano, invece per l'amministrazione regionale, l'onere di corrispondere all'azienda od all'impresa esercente il servizio il rimborso dei minori o mancati ricavi conseguenti.

2. La misura dell'onere predetto è determinata, per quanto attiene alle agevolazioni di viaggio di cui al precedente art. 2, nella differenza tra il prezzo intero e quello ridotto per ciascun titolo rilasciato.

3. Il rimborso è concesso a consuntivo, con la procedura e le modalità stabilite nei successivi commi del presente articolo.

4. Per ottenere il rimborso dei minori introiti conseguenti al rilascio delle agevolazioni di viaggio previste al precedente art. 2, le aziende e le imprese esercenti sono tenute a produrre all'amministrazione regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ciascun anno, apposita richiesta con allegata la documentazione contabile in ordine alle suddette agevolazioni e concessioni di viaggio, emese nel periodo compreso tra il 1° settembre dell'anno precedente a quello della richiesta di rimborso ed il 31 agosto dell'anno in cui la richiesta stessa è avanzata.

5. L'ammontare dell'onere a consuntivo derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge è definito dalla Giunta regionale mediante apposita deliberazione.

6. La Giunta regionale può predisporre controlli e sistemi di resocontazione vincolanti per le aziende e per le imprese.

7. La mancata osservanza, da parte delle aziende e delle imprese, dei termini e delle disposizioni di cui ai precedenti quarto e sesto comma del presente articolo comporta la decadenza del rimborso.

8. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il periodo da prendere in considerazione ai fini del rimborso e della relativa richiesta decorrerà alla data del 31 agosto 1990.

#### Art. 5.

##### Norme finanziarie

1. Per provvedere agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1989, e seguenti, l'istituzione «Per memoria» dell'apposito capitolo n. 09518 con la denominazione: «Rimborso degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie e dalle concessioni di viaggio sugli autoservizi ordinari di competenza regionale».

2. Per gli esercizi successivi a quello di prima attuazione della presente legge, l'entità della previsione di spesa da iscriverne al predetto capitolo n. 09518 deve essere proporzionata a quella risultante dall'ultimo consuntivo approvato dalla Giunta regionale ai sensi del quinto comma del precedente art. 4, con le variazioni in aumento o in diminuzione dipendenti dalle modificazioni tariffarie eventualmente intervenute nel frattempo e dalla diversa misura delle riduzioni tariffarie ai sensi del successivo comma. Alla copertura della spesa si provvederà annualmente con la legge regionale concernente le disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione.

3. Con le leggi regionali recanti disposizioni finanziarie per la redazione di bilanci di previsione per gli esercizi successivi a quello concernente l'anno 1990 può essere determinata, per ciascuno degli anni di riferimento, una diversa misura della riduzione tariffaria accordata ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 2.

4. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del successivo art. 6, viene istituito nel bilancio regionale il capitolo n. 09519 con la denominazione: «Rimborso all'A.CO.Tra.L. (Azienda consortile trasporti laziali) degli oneri conseguenti alle agevolazioni tariffarie derivanti dall'applicazione della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52» con lo stanziamento per l'anno 1989 di L. 1.000 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dal capitolo n. 29821 relativo al fondo globale predetto [Elenco n. 4, lettera a)].

#### Art. 6.

##### Norme transitorie e finali

1. Sono abrogate le norme di cui all'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 ed all'articolo unico della legge regionale 23 giugno 1983, n. 44 nonché ogni altra disposizione di legge regionale in contrasto con quelle della presente legge.

2. Le concessioni gratuite di viaggio rilasciate dall'A.Co.Tra.L. (Azienda consortile trasporti laziali) in esecuzione del richiamato art. 8 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 e dell'articolo unico della legge regionale 23 giugno 1983, n. 44 conservano tuttavia la loro validità fino alla effettiva applicazione della presente legge.

3. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere alla predetta azienda, per gli oneri derivanti all'azienda medesima, per effetto delle concessioni gratuite di viaggio rilasciate in attuazione delle disposizioni richiamate ai precedenti commi del presente articolo, un importo che, previa consultazione con il Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto e l'A.Co.Tra.L. sarà determinato in una proporzione che risulti conclusivamente equivalente a quella riconosciuta, per gli anni futuri, in applicazione dei criteri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. L'importo riconosciuto a favore dell'A.Co.Tra.L., ai sensi del precedente comma, sarà corrisposto in quindici annualità comprensive degli interessi legali secondo un piano di ammortamento che prevede la corresponsione di rate costanti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 1° agosto 1989

LANDI

Il Visto del Commissario del Governo è stato approvato il 29 luglio 1989.

90R0054

## LEGGE REGIONALE 8 agosto 1989, n. 53.

### Calendario venatorio regionale per la stagione 1989/1990.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 22 del 17 agosto 1989)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare nella stagione venatoria 1989-1990 l'esercizio di caccia nel territorio della Regione Lazio a parità di diritti e doveri, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

#### Art. 2.

1. Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche della regione, l'intero territorio del Lazio è sottoposto al regime di caccia controllata.

#### Art. 3.

1. La stagione venatoria ha inizio il 17 settembre 1989 e termina il 10 marzo 1990 compreso.

#### Art. 4.

1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente art. 3, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:

a) *specie cacciabili dal 17 settembre al 31 dicembre 1989*: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, coniglio selvatico, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, ghiandaia, lepore comune, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passero, pavoncella, pernice rossa, quaglia, starna, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora e volpe. La caccia alla specie cinghiale, con esclusione dei giovani dell'anno con manto striato, è consentita dal 1° novembre 1989 al 31 gennaio 1990. Per il periodo 2-31 gennaio 1990 (compreso) le amministrazioni provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale stabilendone, per il territorio di competenza, i giorni, le zone e le modalità di battuta. Il provvedimento di regolamentazione deve essere adottato e reso pubblico entro il 1° novembre 1989. L'esercizio venatorio alle specie di cui alla presente lettera è consentito da appostamento fisso, già esistente, o da appostamento temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio dei cani;

b) *specie cacciabili dal 2 gennaio al 10 marzo 1990*: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passero, pavoncella, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe. L'esercizio venatorio alle specie di cui alla presente lettera è consentito da appostamento fisso, già esistente, o temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio del cane da ferma.

2. Dal 2 gennaio al 10 marzo compreso, il Presidente della giunta provinciale ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, da destinare alle azioni di ripopolamento di selvaggina.

3. Le amministrazioni provinciali provvedono al controllo degli animali predatori, di cui ai precedenti commi, nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale.

4. Tale controllo deve essere, comunque, attuato da personale tecnico appositamente incaricato e con l'uso di mezzi selettivi, sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina.

5. Ogni azione di immissione di selvaggina, al di fuori di quelle effettuate in strutture faunistico-venatorie disciplinate da apposite norme, deve essere inserita nei programmi annuali di immissione delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali provvedono al controllo delle operazioni da altri effettuate. I predetti programmi annuali predisposti dalle amministrazioni provinciali devono essere comunicati preventivamente e comunque non oltre il 31 gennaio 1990 alla Regione Lazio - Assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca.

6. Entro il 30 settembre 1989 le amministrazioni provinciali presentano alla Regione - Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, una relazione conclusiva sulle azioni di immissione realizzate nel periodo 1° luglio 1988-30 giugno 1989.

#### Art. 5.

1. Il Presidente della Giunta regionale, può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina, di cui al precedente art. 4, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o per malattie od altre calamità.

2. Per esigenze di coordinamento con le altre Regioni, il Presidente della Giunta regionale può modificare con proprio decreto il presente calendario venatorio, in ordine alle specie cacciabili e alle giornate di caccia, anche in modo differenziato per territori provinciali.

#### Art. 6.

1. Per l'intera annata venatoria l'esercizio della caccia è consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì, e sabato, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31.

2. Il cacciatore ha l'obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul medesimo. Il tesserino è personale e non è cedibile.

#### Art. 7.

1. L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito indicati, relativamente al periodo in cui vige l'ora legale, sono già stati adeguati:

dal 17 settembre al 23 settembre 1989 dalle ore 6 al tramonto;  
dal 24 settembre al 30 settembre 1989 dalle ore 5,10 al tramonto;  
dal 1° ottobre al 15 ottobre 1989 dalle ore 5,25 al tramonto;  
dal 16 ottobre al 31 ottobre 1989 dalle ore 5,45 al tramonto;  
dal 1° novembre al 15 novembre 1989 dalle ore 6 al tramonto;  
dal 16 novembre al 30 novembre 1989 dalle ore 6,20 al tramonto;  
dal 1° dicembre al 15 dicembre 1989 dalle ore 6,35 al tramonto;  
dal 16 dicembre al 31 dicembre 1989 dalle ore 6,40 al tramonto;  
dal 1° gennaio al 15 gennaio 1990 dalle ore 6,40 al tramonto;  
dal 16 gennaio al 31 gennaio 1990 dalle ore 6,35 al tramonto;  
dal 1° febbraio al 15 febbraio 1990 dalle ore 6,25 al tramonto;  
dal 16 febbraio al 28 febbraio 1990 dalle ore 6,05 al tramonto;  
dal 1° marzo al 10 marzo 1990 dalle ore 5,55 al tramonto.

#### Art. 8.

1. Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di due capi della selvaggina sottoelencata, con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie;

cinghiale . . . . .	1 capo
coniglio selvatico . . . . .	1 capo
lepre comune . . . . .	1 capo
fagiano . . . . .	2 capi
pernice rossa . . . . .	1 capo
starna . . . . .	1 capo

2. Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di quindici capi, di cui non più di dieci capi tra quaglie e tortore, dieci capi tra palmipedi e trampolieri, dieci folaghe, dieci colombacci, due beccacce.

3. I passeri e gli storni non rientrano nel limite sopra specificato.

4. Per l'intera stagione venatoria 1989/1990 non è consentito a ciascun cacciatore abbattere complessivamente più di cinque cinghiali, cinque lepri.

#### Art. 9.

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma è consentito a partire dal 17 agosto e fino al 14 settembre 1989 nei soli giorni della settimana nei quali è ammessa la caccia secondo il calendario venatorio, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito nei boschi a distanza inferiore a metri lineari 1.000 da zone di tutela faunistica.

#### Art. 10.

1. L'esercizio venatorio da appostamento temporaneo è sottoposto alle seguenti prescrizioni:

a) quando l'appostamento comporta modificazioni del terreno e preparazioni di sito, il cacciatore deve richiedere il consenso del conduttore agricolo;

b) i bossoli delle cartucce, i contenitori di munizioni e gli eventuali rifiuti devono essere asportati al termine di ogni giornata;

c) la preparazione del sito con frasche e rami non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con uso di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61;

d) la collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo; il danneggiamento dei frutteti, vigneti o di altre colture arboree;

e) i danni provocati alle coltivazioni od agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario o al conduttore agricolo.

#### Art. 11.

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio in forma vagante nei territori in actualità di coltivazione;

b) la posa serale e mattutina alla beccaccia nonché la posta serale alla lepre;

c) l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

d) la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

e) l'esercizio venatorio quando i terreni sono coperti, in tutto o nella maggior parte, da neve nonché negli stagni, paludi e specchi d'acqua artificiali anche solo parzialmente gelati e su terreni allagati da piene di fiume;

f) l'esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, ai sensi dell'art. 6, punto d), della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;

g) l'esercizio venatorio nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione, nonché nei parchi e riserve naturali, istituiti con legge nazionale e/o regionale;

h) l'esercizio venatorio in acque marine antistanti il litorale laziale;

i) usare richiami vivi accecati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico od elettromagnetico, con o senza amplificazione di suono;

l) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati;

m) l'esercizio venatorio nelle zone adibite, a cura delle Amministrazioni provinciali, alla protezione ed al rifugio della fauna sia stanziale che migratoria e segnalate da apposite tabelle perimetrali;

2. È altresì vietato l'esercizio venatorio nella fascia territoriale posta all'interno del grande raccordo anulare di Roma.

#### Art. 12.

1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

2. Per le violazioni non espressamente richiamate dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, si applica la sanzione prevista dalla lettera n) di detto articolo.

#### Art. 13.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, vigono le norme di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, purché non in contrasto con la citata legge 27 dicembre 1977, n. 968.

#### Art. 14.

1. Le norme e le limitazioni del presente calendario si applicano anche alle aziende faunistico-venatorie in quanto compatibili con l'indirizzo faunistico delle stesse.

2. Il solo prelievo della selvaggina che determina l'indirizzo faunistico dell'azienda è regolato, per quanto concerne il numero dei capi da abbattere, dai piani di abbattimento approvati dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40.

#### Art. 15.

1. Le amministrazioni provinciali sono tenute a dare periodica comunicazione all'Amministrazione regionale sulla propria attività inerente alle funzioni delegate con la presente legge, nonché trasmettere di volta in volta copia dei provvedimenti adottati.

#### Art. 16.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 8 agosto 1989

#### I. ANDI

Il Visto del Commissario del Governo è stato approvato il 5 agosto 1989.

90R0055

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1989, n. 9.

**Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46: «Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti» e alle leggi provinciali 19 agosto 1988, n. 37, e 22 novembre 1988, n. 51.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 7 novembre 1989)

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con le leggi provinciali 1° agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto 1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

«1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 3.

##### Prestazioni

1. Le prestazioni economiche sono:

- 1) la pensione per invalidi civili assoluti;
- 2) la pensione per invalidi civili parziali;
- 3) la pensione per ciechi civili assoluti;
- 4) la pensione per ciechi civili con residuo visivo;
- 5) la pensione per sordomuti;

6) l'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili;

7) l'indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni (prestazione in vigore fino al 31 dicembre 1989);

8) l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti;

9) l'assegno integrativo per ciechi civili assoluti e con residuo;

10) l'indennità speciale per ciechi con residuo visivo;

11) l'indennità di comunicazione per sordomuti.

2. Le prestazioni di cui al presente articolo non sono reversibili.

3. La prestazione di cui al punto 2) del comma 1 non è compatibile con le pensioni o assegni diretti di invalidità a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza, ivi compresi quelli dei liberi professionisti.

4. Le prestazioni di cui ai punti 6) e 8) del comma 1 non sono compatibili tra loro; qualora il richiedente abbia titolo, in relazione a diverse minorazioni, ad ambedue le indennità, viene erogata quella più favorevole».

2. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

*Requisiti generali*

1. Per l'accesso alle prestazioni è necessario avere i seguenti requisiti generali:

- 1) essere cittadini italiani;
- 2) risiedere in un comune della provincia di Bolzano;
- 3) non fruire di pensioni di guerra o di pensioni per servizio, né di rendite per infortunio sul lavoro da parte di amministrazioni pubbliche a titolo della stessa minorazione per la quale si richiede la prestazione.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente legge i cittadini di uno stato membro della Comunità Europea sono parificati ai cittadini italiani, purché residenti sul territorio provinciale e in quanto esercitino o abbiano esercitato in Italia attività lavorativa subordinata o siano familiari di lavoratore subordinato comunitario. Questa condizione deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

3. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

*Condizioni sanitarie in riferimento alle singole prestazioni*

1. I richiedenti devono, inoltre, avere le minorazioni qui precisate in relazione alle singole prestazioni:

- 1) pensione per invalidi civili assoluti:
  - a) minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, o;
  - b) irregolarità psichiche derivanti da oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, o;
  - c) insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali o funzionali,
 quando abbiano determinato una perdita permanente e assoluta della capacità lavorativa;

2) pensione per invalidi civili parziali: minorazioni descritte al precedente punto 1) che abbiano determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74%;

3) pensione per ciechi civili assoluti: cecità assoluta, intesa come mancanza totale della vista o mera percezione dell'ombra e della luce;

4) pensione per ciechi civili con residuo visivo: possesso di un residuo visivo che, in entrambi gli occhi, non sia superiore a 1/20 con eventuale correzione;

5) pensione per sordomuti: sordità, congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato e non abbia una natura esclusivamente psichica;

6) indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili: minorazioni descritte al punto 1) del presente comma, che abbiano determinato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, per cui derivi la necessità di un'assistenza continua;

7) indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni: minorazioni descritte al punto 1) del presente comma, quando abbiano determinato difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età minore e comportino l'impossibilità di deambulazione autonoma;

8) indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti: le condizioni descritte al punto 3) del presente comma;

9) assegno integrativo per ciechi civili: le condizioni descritte ai punti 3) o 4) del presente comma;

10) indennità speciale per ciechi con residuo visivo: le condizioni descritte al punto 4) del presente comma;

11) indennità di comunicazione per sordomuti: le condizioni descritte al punto 5) del presente comma.

2. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento si considerano mutilati e invalidi i oggetti ultra sessantacinquenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età».

4. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

*Requisiti di età in riferimento alle singole prestazioni*

1. I richiedenti devono avere i seguenti requisiti di età per l'accesso alle varie prestazioni:

1) per la pensione per invalidi civili assoluti e per la pensione per invalidi civili parziali: avere compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 65°;

2) per l'indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni: non avere compiuto il 18° anno di età;

3) per la pensione per ciechi civili assoluti e per la pensione per sordomuti: avere superato il 18° anno di età.

2. Per tutte le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di età minima o massima».

5. Nell'articolo 7 i commi 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per tutte le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di reddito, essendo esse disposte al solo titolo della minorazione.

5. Qualora lo Stato, nell'ambito del proprio ordinamento assistenziale, modifichi con legge i requisiti economici previsti per le prestazioni statali corrispondenti a quelle della presente legge, la Giunta provinciale adotterà con propria deliberazione i requisiti stessi ai fini dell'applicazione della presente legge, con la medesima decorrenza».

6. All'articolo 8, comma 1, è aggiunta la seguente frase: «Della rivalutazione annuale dei limiti di reddito è data pubblicità mediante comunicato alle associazioni rappresentative di categoria, ai patronati di assistenza sociale, alla stampa e ad altri mezzi di informazione locali».

7. All'articolo 12 è aggiunto il seguente quarto comma:

«4. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento dell'invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso».

8. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

*Ricorso in relazione all'accertamento*

1. Avverso il giudizio delle commissioni sanitarie di cui all'articolo 10 l'interessato può proporre ricorso in carta libera, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione, ad apposita commissione di appello, allegando un certificato di un medico specializzato nella disciplina attinente al proprio handicap. Tale commissione decide definitivamente. Tale commissione è presieduta da un medico del servizio sanitario provinciale o da un medico specialista convenzionato con il servizio sanitario provinciale ed è composta, oltre che dal presidente, da tre medici specialisti designati dall'assessore alla sanità e scelti in una rosa di cinque medici specialisti nelle materie di medicina interna, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria e di ortopedia o materie affini; di cui tre designati dalle associazioni di categoria rispettivamente interessate, nominati dalla Giunta provinciale. Non è ammessa la contemporanea appartenenza alla commissione di appello e alle commissioni di accertamento di cui al precedente articolo 10. Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, gli emolumenti previsti per i membri delle commissioni di prima istanza. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario designato dall'assessore provinciale alla sanità».

9. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

*Istruttoria - Dichiarazione sostitutiva*

1. L'ufficio provinciale competente, ricevuta ai sensi dell'articolo 13 la comunicazione di accertamento positivo della minorazione, richiede

all'interessato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da farsi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui egli precisi la data di nascita e il comune di residenza e attesti:

1) che è in possesso della cittadinanza italiana;

2) che non fruisce di pensione di guerra o per servizio, né di rendite per infortuni sul lavoro, da parte di amministrazioni pubbliche al titolo della stessa minorazione per la quale viene richiesta la prestazione economica;

3) quale sia l'ammontare dei singoli suoi redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, percepiti nell'anno solare precedente a quello in cui è stata presentata la domanda.

2. Per la concessione delle sole prestazioni di cui ai punti 6), 8), 9), 10) e 11) dell'articolo 3, la dichiarazione di cui al comma precedente può essere sostituita da un certificato cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza.

3. Qualora la richiesta di cui al comma 1 non abbia esito, l'ufficio sollecita una risposta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso senza una risposta il termine di 60 giorni, la domanda sarà decisa negativamente per mancato inoltro della documentazione. È fatta salva per l'interessato la facoltà di proporre in ogni momento successivo all'ufficio stesso nuova domanda, corredata dalla documentazione richiesta; la prestazione decorre in tal caso dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda».

10. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17.

*Misure delle prestazioni*

1. Le misure mensili delle varie prestazioni sono le seguenti:

a) tutte le pensioni di cui ai punti da 1) a 5) dell'articolo 3, nonché l'indennità di accompagnamento di cui al punto 7) dello stesso articolo: dal 1° maggio 1989 lire 310.065, dal 1° novembre 1989 lire 315.335;

b) assegno integrativo per ciechi civili assoluti: dal 1° maggio 1989 lire 102.900, dal 1° novembre 1989 lire 104.650;

c) assegno integrativo per ciechi civili con residuo visivo: dal 1° maggio 1989 lire 73.520, dal 1° novembre 1989 lire 74.765;

d) indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili: per il 1989 lire 568.185;

e) indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti: per il 1989 lire 621.455;

f) indennità speciale per ciechi con residuo visivo: per il 1988 lire 50.000, per il 1989 lire 53.300;

g) indennità di comunicazione per sordomuti: per il 1988 lire 200.000, per il 1989 lire 213.200.

2. Qualora le misure delle corrispondenti prestazioni statali siano aumentate con legge dello Stato, si procederà con deliberazione della Giunta provinciale all'adeguamento proporzionale dell'ammontare delle rispettive prestazioni di cui al presente articolo, con la stessa decorrenza».

11. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20.

*Tredicesima mensilità - Perequazione automatica*

1. È corrisposta, di regola insieme al rateo bimestrale di novembre e dicembre di ciascun anno, una tredicesima mensilità delle prestazioni, commisurata all'importo dell'ultima mensilità erogata, proporzionalmente alle rate mensili maturate nell'anno solare.

2. Alle pensioni, di cui ai punti da 1) a 5) dell'articolo 3 della presente legge, si applica, a far tempo dal 1° maggio 1990, la perequazione automatica prevista per le corrispondenti prestazioni dalle norme dello Stato, con la misura e la decorrenza ivi prevista. La stessa perequazione si applica all'assegno integrativo per ciechi civili assoluti o con residuo di cui al punto 9) dell'articolo 3.

3. Gli importi delle indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili e per ciechi civili assoluti, come pure dell'indennità speciale per ciechi con residuo visivo e dell'indennità di comunicazione per sordomuti, di cui ai punti 6), 8), 10) e 11) dell'articolo 3, saranno automaticamente adeguati con pari decorrenza a quelli erogati dallo Stato in sede nazionale per le corrispondenti prestazioni sulla base della normativa vigente».

12. L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.

*Provvedimenti sulle prestazioni economiche - Organo competente*

1. Il provvedimento con cui si fa luogo alla prestazione viene emesso dall'assessore competente per la materia, su conforme parere di una commissione di cui fanno parte:

1) il direttore o altro funzionario della ripartizione provinciale competente;

2) un membro designato dall'associazione rappresentativa di categoria interessata nei singoli casi;

3) un funzionario provinciale esperto nei problemi dell'assistenza sociale.

2. Per ciascun componente e per il segretario viene previsto un sostituto per i casi di impedimento o malattia.

3. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio provinciale competente per la materia di cui alla presente legge; questi comunica la decisione all'interessato e per conoscenza alla rispettiva associazione rappresentativa».

13. Il comma 1 dell'articolo 23 viene sostituito dal seguente:

«1. La composizione delle commissioni sanitaria ed economica, previste rispettivamente agli articoli 10 e 21, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per il gruppo linguistico ladino».

14. L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

*Permanenza dei requisiti - Eventuale revoca*

1. È fatto obbligo al titolare delle prestazioni, o suo legale rappresentante, di comunicare tempestivamente all'ufficio provinciale competente ogni variazione intervenuta nei requisiti e presupposti che legittimano l'erogazione delle prestazioni stesse; l'amministrazione ha facoltà di procedere in ogni tempo all'accertamento d'ufficio della permanenza dei requisiti e presupposti medesimi.

2. In ogni caso in cui vengano meno i requisiti e presupposti si provvede alla revoca delle prestazioni con il procedimento di cui all'articolo 21; nelle more del procedimento, il direttore dell'ufficio sospende in via cautelare il pagamento non appena viene in possesso dell'atto di autodenuncia o di accertamento.

3. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese, fra quelli indicati all'articolo 28, che sia immediatamente successivo alla data della sospensione oppure, in assenza di sospensiva, del provvedimento di revoca, ed è impugnabile ai sensi della presente legge.

4. In ogni tempo l'ufficio può fare richiesta che l'assistito produca la documentazione adatta a provare la permanenza del diritto alle prestazioni; in tali casi il direttore dell'ufficio ha facoltà di sospendere cautelativamente l'erogazione delle prestazioni. Nel caso in cui l'assistito non produca entro 40 giorni la documentazione richiesta, l'ufficio procede ad un sollecito nelle forme di cui all'articolo 15, comma 3, della presente legge e promuove la revoca a far tempo dalla sospensione.

5. Qualora, successivamente alla disposta sospensione dell'erogazione delle prestazioni economiche, venga accertata la permanenza del diritto alle stesse, al titolare vengono corrisposti gli arretrati spettanti».

15. Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente articolo 31/bis:

«Art. 31/bis

*Ripetizione delle somme percepite senza titolo*

1. Nei casi di revoca delle prestazioni per effetto di accertamento d'ufficio, come pure nei casi in cui le stesse siano state erogate sulla base di dichiarazioni non veritiere, il provvedimento stabilisce la ripetizione delle somme percepite dalla data in cui siano venuti meno i requisiti ed i presupposti generali o economici, gravate dagli interessi legali; negli altri casi non si fa luogo ad alcuna forma di addebito per le somme corrisposte.

2. La ripetizione non ha luogo nel caso in cui il debitore disponga di un reddito mensile netto inferiore ad un importo pari al 200% della quota base di minimo vitale con riferimento alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, certificato dagli enti per l'assistenza di base.

3. La rateizzazione delle somme da restituire è ammessa in ogni caso su richiesta dell'interessato e con semplice provvedimento del direttore d'ufficio fino ad un massimo di due anni».

16. Nell'articolo 36 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Qualora il richiedente o il titolare delle prestazioni previste dalla presente legge trasferisca la sua residenza in altra provincia, la Provincia autonoma di Bolzano trasmette agli uffici competenti la documentazione necessaria e dispone la revoca delle prestazioni a far tempo dal primo giorno del bimestre di pagamento successivo alla ricevuta comunicazione.

4. Coloro che, essendo richiedenti o titolari di prestazioni previste dalle leggi dello Stato, conseguano la residenza in un comune della provincia di Bolzano, hanno diritto, qualora spettino, alle corrispondenti prestazioni previste dalla presente legge a far tempo dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della residenza stessa. La commissione di cui al precedente articolo 21 promuove nei loro confronti i provvedimenti sulle prestazioni eventualmente spettanti, dietro presentazione della documentazione di legge e del certificato cumulativo di nascita, cittadinanza e residenza, dopo che il competente ufficio della Provincia autonoma abbia acquisito dalla prefettura di provenienza la necessaria documentazione».

#### Art. 2.

##### *Norme transitorie e finali*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai ciechi civili assoluti minorenni, in luogo della pensione per ciechi civili assoluti, verrà erogata d'ufficio l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti. Le domande dirette al conseguimento della pensione per conto di tali soggetti si intendono rivolte a conseguire detta indennità.

2. Agli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 73%, che possiedano gli altri requisiti previsti dalla presente legge per la concessione della pensione per invalidi civili parziali di cui al punto 2), comma 1, dell'articolo 3, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, la pensione medesima viene erogata purché abbiano presentato la relativa domanda prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. I titolari di pensione per invalidi civili parziali di cui al punto 2) comma 1, dell'articolo 3, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 74%, continuano, in presenza degli altri requisiti, a percepire la pensione.

4. L'indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni di cui al punto 7), comma 1, dell'articolo 3, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, rimane in vigore in via transitoria fino al 31 dicembre 1989. Fino a tale data saranno erogate le prestazioni già assegnate e concesse nuove prestazioni a coloro che abbiano presentato domanda prima dell'entrata in vigore della presente legge e siano in possesso dei requisiti per essa previsti.

5. Le indennità di cui ai punti 10) e 11), primo comma, dell'articolo 3, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, vengono corriposte d'ufficio ai ciechi ed ai sordomuti che siano già titolari delle pensioni di cui al punto 4), rispettivamente 5), comma 1, dello stesso articolo, con la medesima decorrenza della relativa pensione, risalendo al massimo fino al 1° gennaio 1988.

6. Le indennità di cui al comma precedente vengono concesse, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione di apposita domanda, anche ai ciechi ed ai sordomuti che non abbiano diritto alle pensioni ivi indicate, purché nei loro confronti siano accertate le minorazioni di cui al punto 4), rispettivamente 5), comma 1, dell'articolo 5, come modificato dall'articolo 1 della presente legge. Qualora la domanda venga presentata entro il termine di 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la prestazione è concessa, con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1989.

7. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge non saranno più concesse prestazioni a cittadini iscritti negli elenchi dei censiti residenti all'estero (A.I.R.E.). Restano salvi i diritti acquisiti dei cittadini che già beneficiano di prestazioni o abbiano presentato la relativa domanda alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per i titolari di indennità di accompagnamento quali invalidi e ciechi di cui ai punti 6) e 8), comma 1, dell'articolo 3, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è prevista la possibilità di richiedere l'erogazione della prestazione più favorevole; la nuova indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla relativa domanda.

9. L'articolo 26 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è soppresso.

#### Art. 3.

##### *Ufficio - Personale*

1. A parziale modifica dell'articolo 24 della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, all'ufficio assistenza invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, istituito nell'ambito della ripartizione VIII, è assegnato il numero 191 anziché 184.

2. Per sopperire alle maggiori esigenze di personale legate al costante aumento delle domande di prestazioni, nonché all'esplicazione della presente legge, la dotazione organica del ruolo amministrativo è aumentata di un posto della IV qualifica funzionale e di un posto della VI qualifica funzionale.

#### Art. 4.

##### *Testo unificato*

1. La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unificato, senza introdurre modifica alcuna, la legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 5.

##### *Norme finanziarie*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1989 la maggiore spesa valutata in lire 2.900 milioni.

2. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio corrente (partita n. 3 dell'allegato n. 3 al bilancio).

3. Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale e troveranno copertura con gli stanziamenti iscritti con l'articolo 5 della legge provinciale 17 agosto 1989, n. 7, alla Sezione 5, Settore 5.1, del bilancio pluriennale 1989-1991.

#### Art. 6.

##### *Variazioni al bilancio 1989*

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

(*Omissis*).

#### Art. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:

«2. Per ciascun componente della commissione e per il presidente vengono nominati uno o più supplenti, per i casi di assenza o impedimento».

2. All'articolo 1 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37, sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Della commissione fa parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposte a visita persone di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 81 del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato con l'articolo 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, nonché, sempre nella suddetta ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con riserva di individuazione da

parte della Giunta provinciale della corrispondente figura professionale allorchè la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino - Alto Adige sarà soppressa in applicazione dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527.

5. A richiesta dell'interessato può intervenire, inoltre, un medico di sua fiducia».

Art. 8.

1. L'articolo 3 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, è modificato come segue:

«Art. 3.

1. All'articolo 7 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, è aggiunto il seguente comma:

«A tutti gli allievi che frequentano scuole o corsi di cui all'art. 2 o scuole o corsi di formazione per ostetriche, per i quali è richiesto un tirocinio, viene concesso mensilmente un contributo fino ad un importo massimo di Lire 700.000. L'ammontare del contributo da corrispondere agli allievi delle singole scuole o dei corsi entro il limite massimo sopracitato, e le modalità di erogazione vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale».

Art. 9.

*Clausola d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 25 settembre 1989

DURNWALDER

Visto, il commissario del Governo per la provincia: Urzi

89R1057

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ CHIETI  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca,  
Via A. Herio, 21
- ◇ PESCARA  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ MATERA  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ CATANZARO  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)  
Rivendita generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ ANGRI (Salerno)  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)  
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ FERRARA  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA  
Libreria MODERNISSIMA  
di Fermani Maurizio  
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ REGGIO EMILIA  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE  
Cartolibreria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ LATINA  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ SORA (Frosinone)  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ IMPERIA  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ COMO  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ MANTOVA  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14

## MARCHE

- ◇ ANCONA  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA  
Libreria MORICCHETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

## MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ BIELLA (Vercelli)  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ TORINO  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVICSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ AGRIGENTO  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

- ◇ CATANIA  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 55/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Einea, 393/395
- ◇ ENNA  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele, 62
- ◇ FAVARA (Agrigento)  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ PALERMO  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ SIRACUSA  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22

## TOSCANA

- ◇ AREZZO  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ PISA  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA  
Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ SIENA  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA  
Libreria MINERVA  
Via dei Tillier, 34

## VENETO

- ◇ PADOVA  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiora, 31
- ◇ VENEZIA  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni-4511
- ◇ VERONA  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribuñali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Editoria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	35.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L.	2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*



\* 4 1 1 1 3 0 0 2 5 0 9 0 0 2 0 0 0 \*

L. 2.000